SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 dicembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. **204**.

Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle Direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare, l'articolo 2;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013, ed in particolare, l'articolo 16;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 24 settembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici di seguito denominato regolamento.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento.

2. L'autorità competente di cui all'articolo 34 del regolamento è il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 2013, n. 97.

Art. 3.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici

1. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000.

2. Se il fatto è commesso per colpa, le pene di cui al presente articolo sono ridotte da un terzo a un sesto.

Art. 4.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento in materia di obblighi delle persone responsabili

1. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che, essendo venuta a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume che un prodotto che essa ha immesso sul mercato non è conforme al regolamento e non adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, o che non fornisce le informazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, è punita con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 25.000.

2. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento, che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, è punita con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 25.000.

Art. 5.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del regolamento in materia di obblighi dei distributori

1. Il distributore che non effettua le verifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, è punito con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000. Alla stessa pena soggiace il distributore che, essendo venuto a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume il verificarsi di una delle circostanze indicate dall'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, non ottempera agli obblighi ivi previsti, nonché il distributore che non ottempera agli obblighi previsti dal paragrafo 3, secondo comma, e dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo.

Art. 6.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di obblighi di identificazione nella catena di fornitura

1. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento o il distributore che non risponde alle richieste di identificazione di cui all'articolo 7 del regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 25.000.

Art. 7.

Violazione degli obblighi derivanti dall' articolo 8 del regolamento in materia di buone pratiche di fabbricazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.

Art. 8.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 10 e 11 del regolamento in materia di valutazione della sicurezza e documentazione informativa sul prodotto

1. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che immette sul mercato prodotti cosmetici non sottoposti alla valutazione di sicurezza, o per i quali non è stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici ai sensi dell'allegato I del regolamento, è punita con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000. Alla stessa pena soggiace la persona responsabile quando viola le disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento o qualora la valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico non rispetta le condizioni di cui all'articolo 10 del regolamento.

Art. 9.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 13 del regolamento in materia di notifica

1. È soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 6.000 la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che, prima di immettere sul mercato il prodotto cosmetico, non effettua la notifica secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento ovvero non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento.

2. Sono soggetti alla medesima sanzione amministrativa di cui al comma 1 il distributore che non ottempera all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento nonché il distributore e la persona responsabile che contravvengono agli obblighi di comunicazione loro rispettivamente imposti dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento o agli obblighi di aggiornamento di cui all'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento.

Art. 10.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 14 e 15 del regolamento in materia di restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati del regolamento e alle sostanze classificate come sostanze CMR

1. Salvo che i fatti costituiscano i più gravi reati previsti dall'articolo 3, chiunque impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici le sostanze di cui all'allegato II del regolamento è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 15.000, o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000.

2. Salvo che i fatti costituiscano i più gravi reati previsti dall'articolo 3, chiunque impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici sostanze comprese negli allegati III, IV, V e VI del regolamento senza osservare i limiti e le condizioni specificate nei medesimi allegati è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 500 a euro 5.000. Se il fatto è commesso per colpa si applica l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da euro 250 ad euro 2.500.

3. Salvo che i fatti costituiscano i più gravi reati previsti dall'articolo 3, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento, in materia di sostanze classificate come sostanze CMR, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 ad euro 15.000, o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000.

Art. 11.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 in materia di nanomateriali

1. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che non provvede alla notifica prevista dall'articolo 16, comma 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.

Art. 12.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 in materia di sperimentazione animale

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato prodotti cosmetici in violazione dei divieti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* del regolamento è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque realizza sperimentazioni animali in violazione dei divieti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere *c)* e *d)*, del regolamento è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Art. 13.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 in materia di etichettatura e dichiarazioni relative al prodotto

1. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura non conforme alle disposizioni dell'articolo 19 e dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 4.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che impiega nell'etichettatura, nella presentazione sul mercato o nella pubblicità dei prodotti cosmetici diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000.

Art. 14.

Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 21 in materia di accesso del pubblico alle informazioni

1. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che non garantisce l'accesso del pubblico, con mezzi idonei, alle informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.

Art. 15.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 23 e 24 in materia di informazioni da rendere alle autorità competenti

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento e i distributori che non ottemperano all'obbligo di informazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000.

2. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che non ottempera alla richiesta da parte delle autorità competenti di produrre, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento, l'elenco di tutti i prodotti cosmetici contenenti sostanze sulle quali sorgano seri dubbi in merito alla sicurezza, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000.

Art. 16.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26 in materia di non conformità

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento o il distributore che non adotta provvedimenti richiesti dall'autorità competente ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento o adotta misure non sufficienti a rendere il prodotto cosmetico conforme alle disposizioni del regolamento, ovvero non adotta dette misure entro i termini stabiliti dall'autorità, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 25.000.

Art. 17.

Applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente decreto non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione.

Art. 18.

Applicazione sanzioni amministrative

1. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto provvede l'organo regionale territorialmente competente con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 19.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 11, commi da 1 a 6, 9-*bis* e 9-*ter*, della citata legge n. 713 del 1986.

Art. 20.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
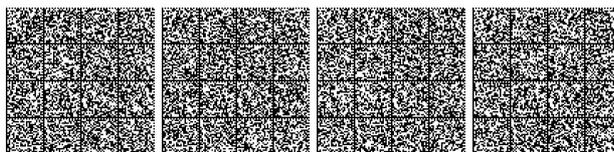
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

LORENZIN, *Ministro della salute*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il testo dell'art. 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 2013, n. 194, così recita:

"Art. 2. (*Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea*) — 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.".

Il testo dell'art.16 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 2013, n. 194, così recita:

"Art. 16. (*Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici*) — 1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, di seguito denominato «regolamento n. 1223».

2. Il Ministero della salute è designato quale «autorità competente» ai sensi dell'articolo 34 del regolamento n. 1223.

3. Il Ministero della salute è l'autorità centrale dello Stato alla quale spettano compiti di indirizzo generale e coordinamento in materia di cosmetici, l'elaborazione e l'adozione dei piani pluriennali di controllo, la supervisione e il controllo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dalle aziende sanitarie locali.

4. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano spettano compiti di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle aziende sanitarie locali, nonché l'elaborazione e l'adozione dei piani regionali di controllo.

5. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione.

6. Con decreto del Ministro della salute sono regolamentati gli adempimenti e le comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento n. 1223.".

La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale e successive modificazioni) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e successive modificazioni pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, S.O. così recita:

"Art. 14. (*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni*) — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.".

Il Regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (rifusione) (Testo rilevante ai fini del *SEE)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 2009, n. L 342.

Note all'art. 1:

Per il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (rifusione) (Testo rilevante ai fini del *SEE)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 2009, n. L 342, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Per il testo dell'art. 16 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 2013, n. 194, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 18:

La legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni (Modifiche al sistema penale, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Note all'art. 19:

Per il testo dell'art. 16 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 2013, n. 194, si veda nelle note alle premesse.

Il testo dell'articolo 11 della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. 30 ottobre 1986, n. 253, S.O., così recita

"Art.11 (*Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici*) — 1. Il Ministero della sanità e l'autorità sanitaria territorialmente competente in base all'ubicazione dei locali di cui al comma 3 possono procedere in qualunque momento al prelievo di campioni di prodotti cosmetici, con le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 7.

2. Sino alla emanazione del decreto di cui all'articolo 7 il prelievo viene effettuato con le modalità in uso per i prodotti farmaceutici.

3. Il prelievo può essere effettuato presso l'officina di produzione, o di confezionamento o presso il deposito dell'importatore o del distributore ubicati nel territorio soggetto alla vigilanza dell'autorità sanitaria che effettua il prelievo. È comunque ammesso il campionamento presso esercizi di commercio al dettaglio qualora non risulti possibile o non risulti utile ai fini sanitari procedere al campionamento nelle sedi previste dal primo periodo del presente comma.

3-*bis*. Le regioni e le province autonome assicurano che, in un arco di tempo dalle stesse determinato, tutti gli stabilimenti di produzione ed i magazzini degli importatori, anche da Paesi comunitari, situati nei territori di rispettiva competenza, vengano sottoposti ad ispezioni finalizzate a verificare l'osservanza delle disposizioni della presente legge, tenuto conto altresì del sistema di certificazione di qualità eventualmente adottato. Gli esiti non favorevoli delle ispezioni vengono comunicati al Ministero della sanità.

3-*ter*. Al fine di garantire un idoneo sistema di sorveglianza sul territorio nazionale, le autorità sanitarie regionali e locali trasmettono al Ministero della sanità, entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno, i dati relativi agli effetti indesiderati comunque correlati all'uso di prodotti cosmetici. Il Ministro della sanità stabilisce le modalità attraverso le quali i cittadini possono segnalare gli eventuali effetti indesiderati dei prodotti cosmetici".

4. Quando dalle analisi, sia qualitative che quantitative, dei campioni prelevati possa ipotizzarsi un illecito sanzionato penalmente, l'autorità sanitaria, oltre a trasmettere il rapporto all'autorità giudiziaria e a darne comunicazione agli interessati, ne informa il Ministero della sanità.

5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare all'autorità competente istanza di revisione in bollo.

6. Ove dalle analisi risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad effettuare le analisi di revisione è l'Istituto superiore di sanità.

7. Le imprese sono tenute a fornire le specifiche e motivate informazioni richieste dal Ministero della sanità o dalla autorità sanitaria competente sulle sostanze contenute nei prodotti, unitamente alle indicazioni ed istruzioni delle relative confezioni.

8. A tal fine le imprese devono conservare costantemente aggiornati i dati relativi alla composizione qualitativa e quantitativa dei singoli prodotti.

9. Il Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica l'ufficio territoriale competente a richiedere le informazioni di cui al comma 7.

9-*bis*. Il Ministro della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza è l'autorità competente a richiedere le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10-*ter*. Il Dipartimento si avvale, se del caso, dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità per la valutazione di tali informazioni e dei dati trasmessi dalle autorità regionali e locali ai sensi del comma 3-*ter*.

9-*ter*. A richiesta dell'autorità di cui al comma 9-*bis* sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* le comunicazioni relative ai ritiri dal mercato dei prodotti cosmetici. La stessa autorità provvede a rendere pubblici in un'apposita comunicazione semestrale i dati relativi agli effetti indesiderati.

10. Le imprese che contravvengono al disposto dei commi 7 e 8 del presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.".

15G00220

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2015.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria dell'amministrazione comunale di Giardinello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 11 agosto 2014, registrato alla Corte dei conti in data 20 agosto 2014, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Giardinello (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottoressa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola, dal viceprefetto aggiunto dottoressa Catia Colautti e dal funzionario economico finanziario dottoressa Claudia Poletti;

Considerato che, a seguito delle dimissioni dall'incarico rassegnate dalla dottoressa Claudia Poletti, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2015;

Decreta:

La dottoressa Giulia Rosa - funzionario economico finanziario - è nominata componente della commissione

straordinaria per la gestione del comune di Giardinello (Palermo) in sostituzione della dottoressa Claudia Poletti.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2015
Interno, 2288

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 11 agosto 2014, registrato alla Corte dei conti in data 20 agosto 2014, il consiglio comunale di Giardinello (Palermo) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottoressa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola, dal viceprefetto aggiunto dottoressa Catia Colautti e dal funzionario economico finanziario dottoressa Claudia Poletti.

A seguito delle dimissioni dall'incarico rassegnate dalla dottoressa Claudia Poletti si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della suddetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dottoressa Giulia Rosa quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Giardinello (Palermo), in sostituzione della dottoressa Claudia Poletti.

Roma, 6 novembre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A09470

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 30 novembre 2015.

Determinazione della misura del sovracanone BIM dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a L. 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei LL.PP. il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 6 del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 275 del 12 luglio 1993 «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche», che, al comma 2, definisce «grandi» derivazioni per produzione di forza motrice quelle che eccedono il limite di potenza nominale media annua pari a kW 3000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i seguenti decreti ministeriali: 24 novembre 1981, n. 1488; 24 novembre 1983, n. 2561; 19 novembre 1985, n. 1691; 13 novembre 1987, n. 1554; 24 novembre 1989, n. 1734; 25 novembre 1991, n. 44; 10 novembre 1993, n. 287; 28 novembre 1995, n. 131; 28 novembre 1997, n. 241; 21 dicembre 1999, n. 13891 con i quali la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 è stata rivalutata per il biennio:

1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1983 in L. 6.052;
1° gennaio 1984 - 31 dicembre 1985 in L. 8.031;
1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1987 in L. 9.500;
1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1989 in L. 10.516;
1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1991 in L. 11.767;
1° gennaio 1992 - 31 dicembre 1993 in L. 13.261;
1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 in L. 14.521;
1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in L. 15.944;
1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 in L. 16.677;
1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 in L. 17.261,

per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovracanone prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in Euro 13,00 annui per ogni kW di potenza nomi-

nale media, da aggiornarsi con cadenza biennale, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;
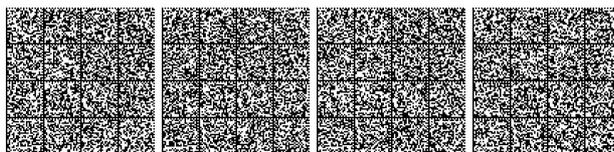
Visto l'art. 31, comma 10, della legge 27 novembre 2002, n. 289, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del sovracanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, è fissata in Euro 18,00;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 001, con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 pari ad € 18,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2005 n. 004/Qdv con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 pari ad € 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2007 n. 008/Qdv con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 pari ad € 20,35 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2009, n. 012/Qdv con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2011 pari ad € 21,08 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925 del 1980, alle date dalla stessa previste;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 n. 002/TRI/DI/BIM con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013 dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, aggiornandola ad € 22,13 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; mentre per quelli con potenza nominale media superiore a 3000 kW detta misura è stata aggiornata ad € 29,40 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2013, n. 003/TRI/DI/BIM con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015 dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, aggiornandola ad € 22,88 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; mentre per quelli con potenza nominale media superiore a 3000 kW detta misura è stata aggiornata ad € 30,40 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota in data 18 novembre 2015, n. 20047 dell'Istituto centrale di statistica con la quale è stato comunicato che la variazione percentuale, verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi (già indici del costo della vita), nel periodo di ottobre 2013 - ottobre 2015, è stata pari al + 0,1%;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, è elevata per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, da € 22,88 (decreto ministeriale 22 novembre 2013, n. 003/TRI/DI/BIM) a € 22,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 3000 kW, è elevata per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, da € 30,40 (decreto ministeriale 22 novembre 2013, n. 003/TRI/DI/BIM) a € 30,43 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni

di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 30 novembre 2015

Il direttore generale: PERNICE

15A09386

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° dicembre 2015.

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 2, dell'art. 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»;

Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-*bis*»;

Visto il comma 7-*ter* dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali;

Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-*bis*»;

Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nelle riunioni del 7 ottobre e del 21 ottobre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Allegato 1 - Principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria

1. Al Principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «una legge di autorizzazione all'indebitamento.» sono inserite le seguenti:

«Le spese di investimento, per le quali deve essere dato specificamente atto di avere predisposto la copertura comprendono anche le spese per acquisizione di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, ancorché siano classificate al titolo terzo della spesa.

Può costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria:

a) il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;

b) per le Autonomie speciali, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. Per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale è autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di previsione, la copertura può essere costituita dalla media dei saldi dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Resta ferma la durata dei contributi in annualità già autorizzati fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione purchè a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate;

c) il 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE;

d) riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.

In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi o, se l'esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nell'esercizio precedente (1), (tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate), non è possibile destinare a copertura degli investimenti le voci di cui alle lettere *a)* e *b)*, salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le voci di cui alle lettere *a)* e *b)* non possono essere destinate a copertura degli investimenti fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato.

Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:

i. alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;

ii. all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto;

iii. agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera *c)* e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera *c)*, realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.»

Art. 2.

Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio

1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo 4.2:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole «per le conseguenti deliberazioni» sono aggiunte le seguenti «. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'art. 147-*ter* del TUEL»;

2) alla lettera *g)*, le parole «, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e» sono eliminate;

(1) Se gli ultimi due esercizi non sono ancora stati rendicontati, si fa riferimento agli ultimi due risultati di amministrazione presunti.
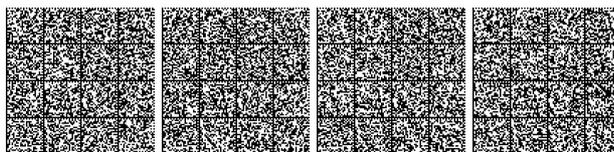
b) al paragrafo n. 5.2, il periodo «decidere i programmi da realizzare e i relativi contenuti all'interno delle singole missioni, le relative previsioni di spesa e le relative modalità di finanziamento» è sostituito dal seguente «rappresentare il quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare all'interno delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi»;

c) al paragrafo n. 7:

1) dopo le parole «per attuare il DEFR» sono aggiunte le seguenti «e la relativa Nota di aggiornamento»;

2) Il periodo «In un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio.» È sostituito dal seguente «In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati»;

d) al paragrafo n. 9.2, lettera *i)* dopo le parole «dei revisori dei conti» sono inserite le seguenti «che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio»;

e) al paragrafo n. 9.3, lettera *n)*, dopo le parole «dei revisori dei conti» sono inserite le seguenti «che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.»;

f) al paragrafo n. 9.10:

1) dopo le parole «anche alle partite finanziarie» è inserito il seguente periodo «. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti»;

2) La parola «2013» è sostituita dalla seguente «2012»;

g) dopo il paragrafo 9.11.5 è inserito il seguente:

«9.11.6. L'art. 11, comma 5, lettera *d)* del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;

b) le entrate in conto capitale (titolo 4);

c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;

d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da *b)* a *d)* costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera *a)* costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni con cernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti (2):

una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,

una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,

una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;

b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;

c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel

(2) La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.»;

h) al paragrafo n. 11:

1) dopo le parole «ciascun esercizio finanziario» sono inserite le seguenti «gli enti locali allegano il piano dei risultati»;

2) le parole «è allegato il Piano dei risultati» sono sostituite dalle seguenti «, mentre le regioni lo trasmettono al Consiglio entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto».

Art. 3.

Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo 3.3, sono eliminate le seguenti parole «attraverso il portale per il federalismo fiscale»;

b) al paragrafo 3.7.5:

1) dopo le parole «l'approvazione del rendiconto o,» sono inserite le seguenti. «per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni»,

2) dopo le parole «Dipartimento delle finanze,» sono inserite le seguenti «di cui all'art. 77-*quater*, comma 6, del DL 112/2008»,

3) sono eliminate le seguenti parole «attraverso il portale per il federalismo fiscale.»;

c) dopo il paragrafo 3.7.6 sono inseriti i seguenti:

«3.7.7 L'accertamento da parte delle autonomie speciali delle entrate tributarie di spettanza statutaria riscosse direttamente e integralmente, compresi i conguagli, tramite la struttura di gestione, le amministrazioni periferiche dello Stato, o altri agenti contabili è effettuato per cassa.

3.7.8 Entrate tributarie di spettanza statutaria riscosse direttamente tramite la struttura di gestione o altri agenti contabili, ed oggetto di conguaglio tramite capitolo di spesa del bilancio dello Stato. L'accertamento e l'imputazione nell'anno di riferimento da parte delle autonomie speciali degli acconti riguardanti tali entrate è effettuato per cassa. I conguagli sono accertati secondo le modalità indicate al punto 3.7.10. Per la Regione Trentino Alto Adige e le Province di Trento e Bolzano l'applicazione di tale principio decorre dalla data individuata nell'atto di modifica del "decreto dei versamenti diretti" (D.M. 20 luglio 2011) che consenta di avvicinare l'ammontare degli incassi all'effettiva spettanza dell'anno di riferimento. Sino a quando non interviene la modifica del decreto dei versamenti diretti nel senso sopra riportato, per la Regione Trentino Alto Adige e le Province di Trento e Bolzano, l'accertamento e l'imputazione è effettuato secondo le modalità seguite prima dell'adozione del presente decreto.

3.7.9 Le entrate tributare devolute alle autonomie speciali integralmente tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato:

a) Per ciascun esercizio l'accertamento degli acconti è effettuato nell'importo determinato con i dati disponibili più recenti relativi alle devoluzioni spettanti in base allo Statuto, anche sulla base di preconsuntivi, e riepilogati in un prospetto formalmente comunicato da RGS-IGEPA entro il mese di maggio di ogni anno, preventivamente comunicato, anche in via informale, alle autonomie speciali anche ai fini di una verifica.

Nelle more della predetta comunicazione le Autonomie quantificano provvisoriamente l'accertamento sulla base dei dati disponibili più recenti relativi alle devoluzioni spettanti in base allo Statuto.

La base di riferimento per gli acconti è aggiornata nel mese di ottobre di ciascun anno, per tenere conto dell'andamento del gettito delle entrate tributarie rilevato a livello nazionale, secondo le modalità riportate alla lettera *a)*.

In quanto destinati ad essere impegnati e pagati dallo Stato nel corso dell'esercizio, pur nei limiti dello stanziamento di bilancio, le Autonomie imputano contabilmente gli acconti all'esercizio in cui è effettuato l'accertamento;

b) Modalità di rideterminazione degli acconti erogati tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato, sulla base dell'andamento del gettito delle entrate tributarie rilevato a livello nazionale.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, le quantificazioni comunicate da RGS ai sensi del punto 4.1 entro il mese di maggio, sono aggiornate per tenere conto del gettito delle entrate tributarie dell'esercizio rilevato a livello nazionale dal Bollettino delle entrate tributarie relativo al mese di agosto, pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze (dati cumulati).

Gli acconti così rideterminati sono impegnati dallo Stato compatibilmente con lo stanziamento di bilancio dello Stato.

Gli indicatori utilizzati per adeguare gli acconti all'andamento delle entrate tributarie sono costituiti dalle variazioni degli incassi desunti dalla tabella «Sintesi del Bilancio dello Stato» del Bollettino delle entrate tributarie relative al mese di agosto distintamente per i seguenti tributi: IRES, IRPEF e IVA.

Per gli altri tributi, la rideterminazione degli acconti è effettuata sulla base di un indicatore calcolato come differenza tra il totale dei tributi diretti e i dati relativi a
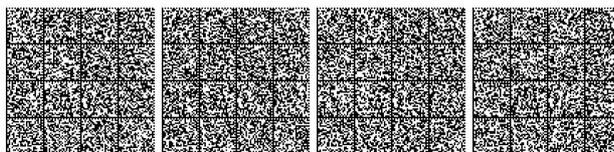
IRES, IRPEF (per i tributi diretti) e come differenza tra il totale dei tributi indiretti e i dati relativi a IVA (per i tributi indiretti).

Per l'adeguamento delle devoluzioni riguardanti i giochi e le scommesse si fa espresso riferimento all'indicatore relativo a tali tributi.

In considerazione di quanto previsto dall'ordinamento della Regione Valle d'Aosta, per tale Autonomia l'importo dell'ultimo acconto impegnato dallo Stato ed accertato dalla Regione, è rideterminato nell'esercizio in modo da integrare o rettificare l'ammontare complessivo degli acconti relativi all'esercizio in corso sulla base degli ultimi dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA, là dove i dati dell'Agenzia delle entrate rilevano ai fini della determinazione delle compartecipazioni statutarie.

3.7.10 I conguagli relativi alle entrate devolute di cui ai punti 3.7.8 e 3.7.9 sono definiti secondo quanto stabilito dagli statuti e dalle norme di attuazione, e comunicati da RGS-IGEPA e dal Dipartimento delle finanze entro il mese di giugno del secondo esercizio successivo a quello di riferimento sulla base dei dati ufficiali di riferimento e, in assenza di questi ultimi, i conguagli sono definiti in via provvisoria in base ai dati disponibili. La quantificazione dei conguagli sia definitivi che provvisori è preventivamente comunicata, anche in via informale, alle autonomie speciali anche ai fini di una verifica. I conguagli sono accertati e imputati all'esercizio nel quale sono definiti.

Lo Stato impegna e paga i conguagli nel corso del medesimo esercizio, nei limiti dello stanziamento disponibile.

In caso di mancata quantificazione del conguaglio entro tale termine le Autonomie speciali definiscono, accertano e imputano comunque i conguagli che dovevano essere quantificati nell'esercizio in applicazione delle norme statutarie.

Nel caso in cui, in occasione del conguaglio, risulti la necessità di restituire al Bilancio dello Stato acconti riscossi in eccesso rispetto all'importo definitivo della spettanza, le Autonomie effettuano una regolazione contabile a favore delle entrate tributarie accertate nell'esercizio. Nel caso di acconti o conguagli accertati in eccesso e non riscossi, le autonomie cancellano il residuo attivo in occasione del primo riaccertamento ordinario.

3.7.11 Principio di salvaguardia.

Le Autonomie speciali accertano tutte le entrate tributarie di spettanza statutaria (acconti e conguagli) erogate tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato, anche se lo Stato non può impegnare per incapienza degli stanziamenti dei capitoli di spesa. Lo Stato impegna la differenza nell'esercizio successivo.

3.7.12 Gli accantonamenti, previsti dal D.L. 201/2011 e dalle leggi successive a carico delle Autonome speciali, sono registrati nella parte corrente della spesa, previo stanziamento, ad inizio esercizio, del contributo che si prevede sarà posto a carico dell'Ente. A seguito della quantificazione definitiva dell'accantonamento, le Autonomie speciali provvedono:

a) all'impegno della relativa spesa e, nei casi di accertamento delle entrate tributarie devolute per cassa, al contestuale accertamento delle entrate tributarie che l'hanno finanziata;

b) alla relativa regolazione contabile, attraverso l'emissione dell'ordinativo di pagamento a valere dell'impegno di cui alla lettera a, versato in entrata del bilancio dell'Ente con imputazione all'accertamento delle entrate tributarie devolute (nei casi di entrate accertate per cassa, all'accertamento di cui alla lettera *a)*.

Per evitare una duplicazione nel concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di indebitamento delle Autonomie speciali, considerato che gli obiettivi del patto di stabilità interno sono definiti considerando gli effetti degli accantonamenti in termini di indebitamento, le spese relative agli accantonamenti continuano a non rilevare ai fini del patto di stabilità interno.

3.7.13 Per la Regione Trentino Alto Adige e per le Province autonome di Trento e Bolzano i conguagli delle quote di spettanza dei tributi relativi agli esercizi antecedenti il 2014, non già contabilizzate a residuo sul bilancio della Regione o delle Province autonome sono accertate ed imputate dai medesimi enti all'anno di corresponsione da parte dello Stato.»;

d) il paragrafo 5.3 è sostituito dal seguente:

«5.3 Le spese di investimento.

5.3.1 Le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. E' in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare.

5.3.2 Nel caso di acquisizione di un investimento già realizzato, con pagamento frazionato negli esercizi successivi, è necessario registrare la spesa di investimento imputandola interamente all'esercizio in cui il bene entra nel patrimonio dell'ente. A tal fine si provvede alla contestuale registrazione:

a) del debito nei confronti del soggetto a favore del quale è previsto il pagamento frazionato, imputato allo stesso esercizio dell'investimento, provvedendo alla necessaria regolarizzazione contabile;

b) dell'impegno per il rimborso del prestito, con imputazione agli esercizi secondo le scadenze previste contrattualmente a carico della parte corrente del bilancio.

5.3.3 La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta — fin dal momento dell'attivazione del primo impegno — con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento.

La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita da:

l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un obbligazione giuridica perfezionata o, fino all'esercizio 2015, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale;

il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative:

l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, fino all'esercizio 2015 l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale;

da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità finanziaria. Tale limite identifica la quota della previsione del margine corrente di competenza che può considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano il principio contabile generale ha previsto una specifica disciplina;

la quota del margine corrente costituita dal 50% delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE. Trattandosi di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali risorse non sono comprese nella quota consolidata del margine corrente di cui al precedente punto;

la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata.

Le ultime tre modalità di copertura degli investimenti sopra indicate, sono definite dal principio contabile generale della competenza finanziaria per favorire la spesa per investimenti, nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, da applicarsi in modo da garantire che la copertura delle spese di investimento (3), in particolare quelle imputate agli esercizi successivi, risulti "credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri (4)".

5.3.4 La copertura degli investimenti costituita da entrate accertate.

Non tutte le entrate già accertate ed imputate negli esercizi successivi a quello di gestione possono costituire idonea copertura alle spese di investimento impegnate in tali esercizi.

Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento, impegnate negli esercizi successivi, le risorse accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione (accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa), l'avanzo di amministrazione o le entrate già accertate imputate agli esercizi successivi, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione.

In particolare, possono costituire copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione le entrate già accertate:

imputate all'esercizio in corso di gestione (entrate correnti destinate per legge agli investimenti, entrate derivanti da avanzi della situazione corrente di bilancio, entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossione di crediti, proventi da permessi di costruire e relative sanzioni);

derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione,

derivanti dai mutui tradizionali, i cui contratti prevedono l'erogazione delle risorse in un'unica soluzione, prima della realizzazione dell'investimento, dando luogo ad accantonamenti al fondo pluriennale vincolato di cui al successivo punto 5.4;

derivanti da forme di finanziamento flessibile i cui contratti consentono l'acquisizione di risorse in misura correlata alle necessità dell'investimento (da preferire rispetto al mutuo tradizionale, in quanto comportano minori oneri finanziari);

derivanti da altre entrate accertate tra le accensioni di prestiti, i cui contratti prevedono espressamente l'esi-

---

(3) Il principio contabile generale della prudenza, di cui all'allegato n. 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011 «rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile. Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione».

(4) Sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2008.
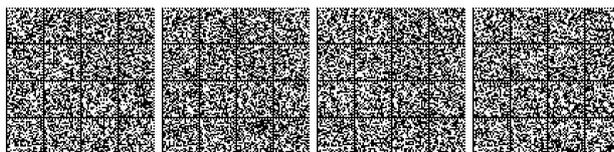
gibilità del finanziamento secondo i tempi di realizzazione delle spese di investimento (ad esempio i prestiti obbligazionari a somministrazione periodica);

l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti priorità:

a) per finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio;

b) al riequilibrio della gestione corrente;

c) per accantonamenti per passività potenziali (ad es. al fondo crediti di dubbia esigibilità);

d) al finanziamento di spese di investimento e/o estinzione anticipata di prestiti.

Non costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso di esercizio, quali i permessi da costruire, in considerazione dell'incertezza che gli accertamenti imputati a esercizi futuri possano tradursi in effettive risorse disponibili per l'ente.

L'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio. Con riferimento agli impegni imputati agli esercizi successivi è anche necessario precisare se trattasi di copertura costituita da:

entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione o agli esercizi precedenti, accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa dell'esercizio precedente quello di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura,

entrate accertate esigibili nell'esercizio di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione.

5.3.5 La copertura costituita dalla quota consolidata del saldo positivo di parte corrente.

La copertura degli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi può essere costituita, distintamente per ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni, da una quota del saldo positivo di parte corrente, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, se risultano rispettate le seguenti condizioni:

la quota del saldo non deve essere superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, come specificato al paragrafo 5.3.6, che consente di identificare la quota consolidata del margine corrente previsto in bilancio;

la copertura riguarda solo gli impegni imputati agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, salvo quanto previsto dal paragrafo 5.3.6, in attuazione del principio contabile generale n. 16;

l'Ente non ha registrato un disavanzo di amministrazione in entrambi i due ultimi esercizi (5). Nel caso in cui l'esercizio precedente, non sia ancora stato rendicontato, si fa riferimento alla situazione risultante dal prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto (se riferito ad esercizio ormai chiuso, il risultato di amministrazione presunto è predisposto sulla base di dati di preconsuntivo,). Fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato il margine corrente consolidato non può costituire copertura degli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi.

Ai fini della verifica del rispetto della presente condizione, si considera il risultato di amministrazione (sia rendicontato che presunto) determinato tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate, mentre non rileva il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni.

Gli investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione sono analiticamente elencati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (ex art. 11, comma 5, lettera *d)*.

Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria è resa dopo avere verificato, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, che:

gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione, di cui all'apposito elenco della nota integrativa allegata al bilancio, il cui importo totale non supera il limite previsto dal principio contabile generale della competenza finanziaria (6), come specificato dal principio applicato 5.3.6, ed avere riscontrato che ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;

con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione.

5.3.6 Determinazione della quota consolidata del margine corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione e altre eventuali forme di copertura.

Al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, il principio contabile generale n. 16 prevede che, fermo restando le altre condizioni richiamate al principio applicato 5.3.5,

(5) Nel caso in cui negli ultimi due esercizi l'ente risulti in disavanzo in uno dei due esercizi e in avanzo nell'altro esercizio la previsione del saldo di parto corrente può costituire copertura agli impegni riguardanti investimenti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi.

(6) Il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria è previsto dall'allegato n. 1 al presente decreto.
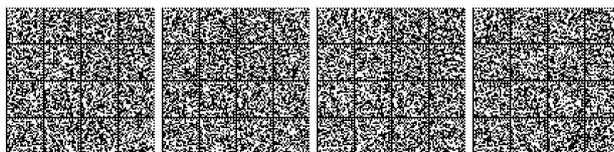
solo una quota del saldo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione possa costituire copertura agli impegni concernenti gli investimenti correnti imputati agli esercizi successivi. Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura agli investimenti la quota del margine corrente che può considerarsi "consolidata", di importo non superiore al minore valore tra:

la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;

la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti,

Con riferimento agli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura degli investimenti il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge.

Per le Autonomie speciali, il principio contabile generale n. 16 prevede:

con riferimento agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi a quello in corso di gestione, che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo positivo di parte corrente risultante dal prospetto degli equilibri di importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;

con riferimento agli esercizi non compresi nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere da quello di imputazione del primo impegno, che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo corrente di competenza di importo non superiore al minore valore tra:

la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;

la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

Le modalità di quantificazione di tali saldi sono illustrati nella sezione della nota integrativa riguardante la spesa per investimenti.

5.3.7 La copertura degli investimenti derivante da nuove o maggiori aliquote fiscali.

Le maggiori entrate correnti derivanti dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere permanente, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni possono essere destinate ad incrementare la previsione del margine corrente destinato agli investimenti, allegato al bilancio di previsione. Il 50% di tale incremento, al netto dell'eventuale relativo fondo crediti di dubbia esigibilità, può costituire copertura di impegni riguardanti spese di investimento imputate agli esercizi considerati nel bilancio successivi a quello in corso di gestione, a condizione che gli accertamenti riguardanti tali entrate non siano già stati effettuati in uno degli ultimi tre esercizi rendicontati.

Gli investimenti finanziabili dal 50% della quota del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (art. 11, comma 5, lettera *d)*.

Nel caso di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere non permanente, la copertura è limitata agli esercizi cui l'incremento di aliquota si riferisce, compresi nel bilancio di previsione.

Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni per spese di investimento è resa dando atto di avere verificato che:

per ciascun esercizio, gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili con il 50% della quota del margine corrente derivante dalla maggiorazione delle aliquote fiscali, di cui all'elenco della nota integrativa allegata al bilancio, ed avere riscontrato che, per tutti gli esercizi considerati nel bilancio, ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;

che la quantificazione degli stanziamenti riguardanti l'incremento di gettito fiscale derivante dall'applicazione delle nuove o maggiori aliquote è stata elaborata nel rispetto del principio della prudenza;

che le maggiori entrate non sono già state oggetto di registrazione contabile nei tre esercizi rendicontati, cui si è fatto riferimento per la determinazione del limite di cui al principio 5.3.5 e 5.3.6;

con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione.

La restante quota del 50% dell'incremento del margine corrente può costituire copertura a impegni riguardanti spese di investimento secondo le modalità previste al punto 5.3.9.

5.3.8 La copertura degli investimenti derivante da riduzioni permanenti di spese correnti.

Le riduzioni permanenti di spese correnti possono essere destinate ad incrementare il margine corrente destinato agli investimenti. In tali casi, l'intero incremento del margine corrente può costituire copertura di impegni riguardanti spese di investimenti imputati agli esercizi considerati nel bilancio successivi a quello in corso di gestione, a condizione che la riduzione della spesa corrente sia già realizzata, risulti da un titolo giuridico perfezionato e non risulti da uno degli ultimi tre esercizi rendicontati.

Gli investimenti finanziati da tale quota del margine corrente sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (art. 11, comma 5, lettera *d)*. L'attestazione di regolarità finanziaria degli impegni riguardanti tali spese è resa dopo avere verificato, con riferimento a tutti gli esercizi finanziari cui la spesa si riferisce, che gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili con la quota del margine corrente formatasi a seguito di riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni per spese di investimento è resa dando atto di avere accertato che:

gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili dalla quota del margine corrente derivante dalla riduzione permanente delle spese correnti, di cui all'apposito elenco della nota integrativa allegata al bilancio, ed avere riscontrato che, per tutti gli esercizi considerati nel bilancio, ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;

la riduzione permanente delle spese correnti si è già realizzata, risulti da un titolo giuridico perfezionato e non sia già stata oggetto di registrazione contabile nei tre esercizi rendicontati, cui si è fatto riferimento per la determinazione del limite di cui al principio 5.3.5 e 5.3.6;

con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione.

5.3.9 Le variazioni di bilancio che determinano variazioni del margine corrente possono disporre l'aggiornamento:

a) del prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione;

b) della sezione della nota integrativa al bilancio che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente.

5.3.10 Se nel corso dell'esercizio è approvato il rendiconto relativo all'esercizio precedente dal quale risulta un disavanzo di amministrazione, e l'ente risulta in disavanzo per il secondo esercizio consecutivo, si provvede, contestualmente alle deliberazioni di variazione di bilancio riguardanti il ripiano, alla riduzione degli stanziamenti, sia per l'esercizio in corso, che per gli esercizi successivi, concernenti gli investimenti finanziati dalla previsione di margine positivo di parte corrente, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale l'ente verifica in analisi l'andamento delle coperture finanziarie di cui al punto 5.3.3 al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste.

5.3.11 L'impegno delle spese di investimento effettuato sulla base del cronoprogramma può comportare, nel caso di variazioni del cronoprogramma, determinate dall'avanzamento dei lavori con un andamento differente rispetto a quello previsto, la necessità di procedere a variazioni di bilancio e al riaccertamento degli impegni assunti.

In ogni caso, al momento del controllo e della verifica degli equilibri di bilancio in corso di anno e della variazione generale di assestamento, l'ente deve dare atto di avere effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità di contabilizzazione delle spese di investimento nel bilancio di previsione, si rinvia agli esempi n. 1 e 2 dell'appendice tecnica;

e) al paragrafo n. 5.5 le parole "l'anno" sono sostituite con le seguenti "un anno";

f) al paragrafo n. 9.2:

1) dopo le parole "Nel risultato di amministrazione" sono inserite le seguenti "delle regioni e delle Province autonome";

2) le parole "dopo le scadenze previste" sono sostituite dalle seguenti "dopo o contestualmente alle scadenze previste";

3) le parole "(lettera *D)*" è sostituita dalle seguenti "(lettera *E)*";

g) al paragrafo n. 11.4, dopo le parole "Le variazioni del fondo pluriennale" sono aggiunte le seguenti "e degli stanziamenti di bilancio correlati, compresi gli stanziamenti di cassa"».

Art. 4.

Allegato 6 - Piano dei conti integrato

1. Al piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel piano dei conti finanziario di cui all'allegato n. 6/1:
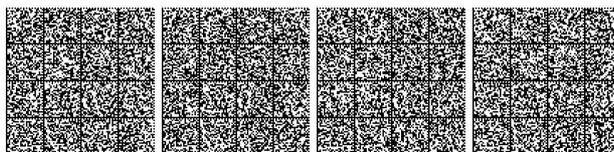
1) sono eliminate le seguenti voci:

Voce	Codice
Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	**E.1.01.01.03.000**
Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.03.001
Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.03.002
Imposta sulle assicurazioni	**E.1.01.01.23.000**
Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.23.001
Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.23.002
Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	**E.1.01.01.28.000**
Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.28.001
Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.28.002
Accisa sul gasolio	**E.1.01.01.29.000**
Accisa sul gasolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.29.001
Accisa sul gasolio riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.29.002
Imposta sul gas naturale	**E.1.01.01.30.000**
Imposta sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.30.001
Imposta sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.30.002
Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	**E.1.01.01.56.000**
Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.56.001
Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.56.002
Imposte sulle successioni e donazioni	**E.1.01.01.74.000**
Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.74.001
Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.74.002
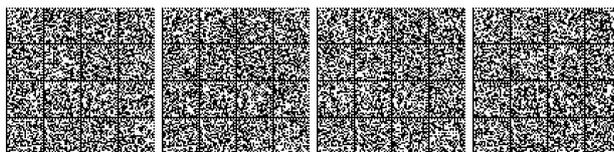
2) sono inserite le seguenti voci:

Voce	Codice
Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	**E.1.01.03.03.000**
Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.03.001
Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.03.002
Imposte sostitutive su risparmio gestito	**E.1.01.03.04.000**
Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.04.001
Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.04.002
Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	**E.1.01.03.05.000**
Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.05.001
Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.05.002
Imposte municipale propria riservata all'erario	**E.1.01.03.07.000**
Imposta municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.07.001
Imposte municipale propria riservata all'erario riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.07.002
Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	**E.1.01.03.09.000**
Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.09.001
Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.09.002
Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	**E.1.01.03.10.000**
Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.10.001
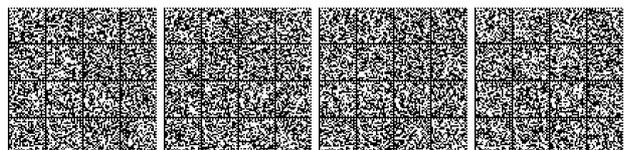
Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.10.002
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	**E.1.01.03.11.000**
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.11.001
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.11.002
Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	**E.1.01.03.12.000**
Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.12.001
Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.12.002
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	**E.1.01.03.13.000**
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.13.001
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.13.002
Imposte su assicurazione vita	**E.1.01.03.14.000**
Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.14.001
Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.14.002
Imposta erariale sugli aeromobili privati	**E.1.01.03.15.000**
Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.15.001
Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.15.002
Imposta sulle assicurazioni	**E.1.01.03.23.000**
Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.23.001
Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.23.002
Accisa sulla benzina per autotrazione – non sanità	**E.1.01.03.28.000**
Accisa sulla benzina per autotrazione – non sanità riscossa a seguito dell’attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.28.001
Accisa sulla benzina per autotrazione – non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.28.002
Accisa sul gasolio	**E.1.01.03.29.000**
Accisa sul gasolio riscossa a seguito dell’attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.29.001
Accisa sul gasolio riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.29.002
Imposta sul gas naturale	**E.1.01.03.30.000**
Imposta sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.30.001
Imposta sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.30.002
Imposta sugli intrattenimenti	E.1.01.03.38.000
Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.38.001
Imposta sugli intrattenimenti riscossi a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.38.002
Tassa sulle concessioni governative	E.1.01.03.45.000
Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.45.001
Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.45.002
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	E.1.01.03.50.000
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.50.001
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.50.002
Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	E.1.01.03.56.000
Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.56.001
Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.56.002

Canone radiotelevisivo	E.1.01.03.58.000
Canone radiotelevisivo riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.58.001
Canone radiotelevisivo riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.58.002
Diritti catastali	E.1.01.03.62.000
Diritti catastali riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.62.001
Diritti catastali riscossi a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.62.002
Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	E.1.01.03.71.000
Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.71.001
Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.71.002
Proventi vari dei Monopoli di Stato	E.1.01.03.72.000
Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.72.001
Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.72.002
Imposte sulle successioni e donazioni	E.1.01.03.74.000
Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.74.001
Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.74.002
Altre accise n.a.c.	E.1.01.03.95.000
Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.95.001
Altre accise n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.95.002
Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	E.1.01.03.96.000
Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.96.001
Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.96.002
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	E.2.01.05.01.002
Fondo europeo per la pesca (FEP)	E.2.01.05.01.003
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	E.2.01.05.01.004
Fondo Sociale Europeo (FSE)	E.2.01.05.01.005
Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	E.2.01.05.01.006
Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	E.2.01.05.01.007
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.999
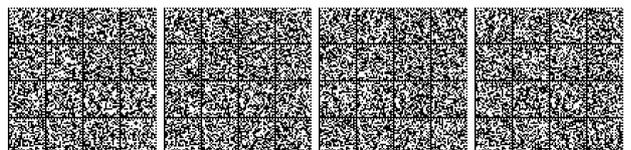
b) nel piano dei conti economico di cui all'allegato n. 6/2:

1) sono eliminate le seguenti voci:

1.1.1.01.03 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)

1.1.1.01.03.001 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.03.002 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.23 Imposta sulle assicurazioni

1.1.1.01.23.001 Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.23.002 Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.28 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità

1.1.1.01.28.001 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.28.002 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.29 Accisa sul gasolio

1.1.1.01.29.001 Accisa sul gasolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.29.002 Accisa sul gasolio riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.30 Imposta sul gas naturale

1.1.1.01.30.001 Imposta sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.30.002 Imposta sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.56 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa

1.1.1.01.56.001 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.56.002 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.74 Imposte sulle successioni e donazioni

1.1.1.01.74.001 Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.01 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni

1.1.1.03.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.01.002 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.02 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni

1.1.1.03.02.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.02.002 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.03 Accisa sull'energia elettrica

1.1.1.03.03.001 Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
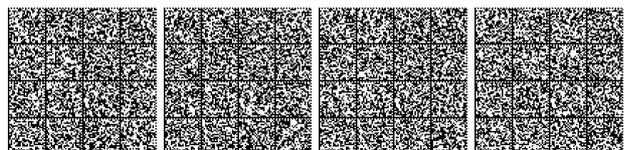
	1.1.1.03.03.002	Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.04	Accisa sui prodotti energetici	
	1.1.1.03.04.001	Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.04.002	Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.05	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	
	1.1.1.03.05.001	Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.05.002	Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.11	Accisa sui tabacchi	
	1.1.1.03.11.001	Accisa sui tabacchi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.11.002	Accisa sui tabacchi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.17	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	
	1.1.1.03.17.001	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.17.002	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.21	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	
	1.1.1.03.21.001	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.21.002	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.22	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	
	1.1.1.03.22.001	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.22.002	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
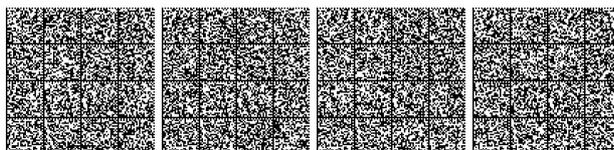
2) sono inserite le seguenti voci:

1.1.1.03.26	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	
	1.1.1.03.26.001	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.26.002	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.27	Imposte sostitutive su risparmio gestito	
	1.1.1.03.27.001	Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.27.002	Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.28	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	
	1.1.1.03.28.001	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.28.002	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.29	Imposta municipale propria riservata all'erario	
	1.1.1.03.29.001	Imposta municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.29.002	Imposta municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.30	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	
	1.1.1.03.30.001	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.30.002	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.31	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	
	1.1.1.03.31.001	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.31.002	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.32	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	
	1.1.1.03.32.001	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.32.002	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.33	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	
	1.1.1.03.33.001	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.33.002	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.34	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	
	1.1.1.03.34.001	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.34.002	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.35	Imposte su assicurazione vita	
	1.1.1.03.35.001	Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.35.002	Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
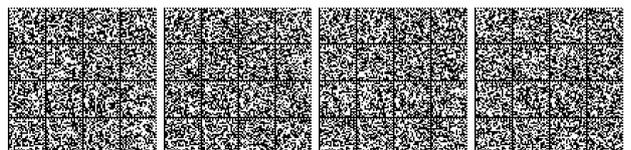
1.1.1.03.36 Imposta erariale sugli aeromobili privati

1.1.1.03.36.001 Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.36.002 Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.37 Imposta sulle assicurazioni

1.1.1.03.37.001 Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.37.002 Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.38 Imposta sul gas naturale

1.1.1.03.38.001 Imposta sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.38.002 Imposta sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.39 Imposta sugli intrattenimenti

1.1.1.03.39.001 Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.39.002 Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.40 Tassa sulle concessioni governative

1.1.1.03.40.001 Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.40.002 Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.41 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa

1.1.1.03.41.001 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.41.002 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.42 Canone radiotelevisivo

1.1.1.03.42.001 Canone radiotelevisivo riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.42.002 Canone radiotelevisivo riscosso a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.43 Diritti catastali

1.1.1.03.43.001 Diritti catastali riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.43.002 Diritti catastali riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.44 Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato

1.1.1.03.44.001 Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.44.002 Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.45 Proventi vari dei Monopoli di Stato

1.1.1.03.45.001 Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.45.002 Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.46 Imposte sulle successioni e donazioni

1.1.1.03.46.001 Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.46.002 Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.47 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

1.1.1.03.47.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
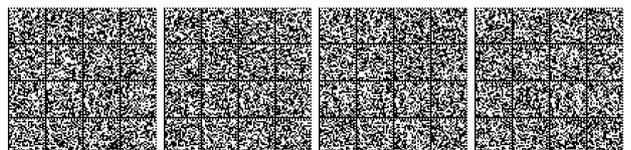
	1.1.1.03.47.002	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.48	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	
	1.1.1.03.48.001	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.48.002	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.49	Accisa sul gasolio	
	1.1.1.03.49.001	Accisa sul gasolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.49.002	Accisa sul gasolio riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.97	Altre accise n.a.c.	
	1.1.1.03.97.001	Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.97.002	Altre accise n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.03.98	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	
	1.1.1.03.98.001	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
	1.1.1.03.98.002	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
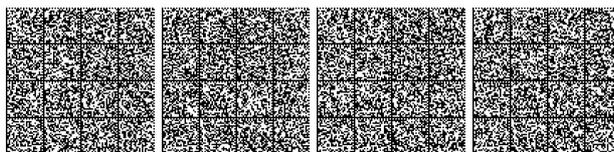
c) al piano dei conti patrimoniale di cui all’allegato 6/3:

1) sono eliminate le seguenti voci:

1.3.2.01.01.01.003	Crediti da riscossione Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)
1.3.2.01.01.01.023	Crediti da riscossione Imposta sulle assicurazioni
1.3.2.01.01.01.028	Crediti da riscossione Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità
1.3.2.01.01.01.029	Crediti da riscossione Accisa sul gasolio
1.3.2.01.01.01.030	Crediti da riscossione Imposta sul gas naturale
1.3.2.01.01.01.056	Crediti da riscossione Tassa sulle emissioni di anidride solforosa
1.3.2.01.01.01.074	Crediti da riscossione Imposte sulle successioni e donazioni
1.3.2.01.01.02.018	Crediti da riscossione Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale
1.3.2.01.01.02.019	Crediti da riscossione Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali
1.3.2.01.01.02.021	Crediti da riscossione Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni
1.3.2.01.01.02.022	Crediti da riscossione Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni
1.3.2.01.01.02.023	Imposta sulle assicurazioni
1.3.2.01.01.02.024	Crediti da riscossione Accisa sui tabacchi
1.3.2.01.01.02.025	Crediti da riscossione Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche
1.3.2.01.01.02.026	Crediti da riscossione Accisa sull'energia elettrica
1.3.2.01.01.02.027	Crediti da riscossione Accisa sui prodotti energetici
1.3.2.01.01.02.068	Crediti da riscossione Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche

2) sono inserite le seguenti voci:

1.3.2.01.01.02.003	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)
1.3.2.01.01.02.004	Imposte sostitutive su risparmio gestito
1.3.2.01.01.02.005	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni
1.3.2.01.01.02.007	Imposta municipale propria riservata all'erario
1.3.2.01.01.02.009	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero
1.3.2.01.01.02.010	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione
1.3.2.01.01.02.011	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato
1.3.2.01.01.02.012	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie
1.3.2.01.01.02.013	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi
1.3.2.01.01.02.014	Imposte su assicurazione vita
1.3.2.01.01.02.015	Imposta erariale sugli aeromobili privati
1.3.2.01.01.02.028	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità
1.3.2.01.01.02.029	Accisa sul gasolio
1.3.2.01.01.02.030	Imposta sul gas naturale
1.3.2.01.01.02.038	Imposta sugli intrattenimenti
1.3.2.01.01.02.045	Tassa sulle concessioni governative
1.3.2.01.01.02.050	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
1.3.2.01.01.02.056	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa
1.3.2.01.01.02.058	Canone radiotelevisivo
1.3.2.01.01.02.062	Diritti catastali
1.3.2.01.01.02.071	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato
1.3.2.01.01.02.072	Proventi vari dei Monopoli di Stato
1.3.2.01.01.02.074	Imposte sulle successioni e donazioni
1.3.2.01.01.02.095	Altre accise n.a.c.
1.3.2.01.01.02.096	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.

Art. 5.

Allegato 13 - Elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata

1. Nell'elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata di cui all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 13/1:

1) alla descrizione del prospetto è inserito il seguente periodo «Le Province autonome utilizzano anche le categorie previste per gli enti locali riguardanti le entrate delle province.»;

2) sono eliminate le seguenti voci:

1010128 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità

1010129 Accisa sul gasolio

1010130 Imposta sul gas naturale

1010156 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa

1010174 Imposte sulle successioni e donazioni

1010368 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche

3) sono inserite le seguenti voci:

1010303 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)

1010304 Imposte sostitutive su risparmio gestito

1010305 Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni

1010307 Imposte municipale propria riservata all'erario

1010309 Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero

1010310 Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione

1010311 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato

1010312 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie

1010313 Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi

1010314 Imposte su assicurazione vita

1010315 Imposta erariale sugli aeromobili privati

1010323 Imposta sulle assicurazioni

1010328 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità

1010329 Accisa sul gasolio

1010330 Imposta sul gas naturale

1010338 Imposta sugli intrattenimenti

1010345 Tassa sulle concessioni governative

1010350 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

1010356 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa

1010358 Canone radiotelevisivo

1010362 Diritti catastali

1010371 Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato

1010372 Proventi vari dei Monopoli di Stato

1010374 Imposte sulle successioni e donazioni

1010395 Altre accise n.a.c.

1010396 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.

1010397 Altre ritenute n.a.c.

b) all'allegato 13/2:

1) sono eliminate le seguenti voci:

1010103 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)

1010123 Imposta sulle assicurazioni

1010129 Accisa sul gasolio

2) è inserita la seguente voce:

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
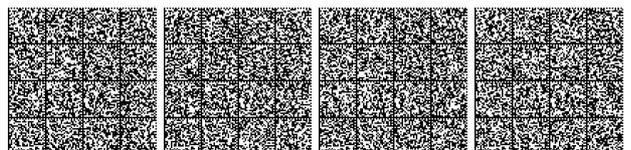
Art. 6.

Allegato 10 - Rendiconto della gestione

1. Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguente modificazioni:

a) nell'Allegato *d)* al Rendiconto - Entrate per categorie - Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie Regioni:

1) alla descrizione della colonna «di cui entrate non ricorrenti» è aggiunta la seguente parola «accertate»;

2) dopo la colonna «di cui entrate accertate non ricorrenti» sono inserite le seguenti «Riscossioni in c/competenza» e «Riscossioni in c/residui»;

b) nell'Allegato *d)* al Rendiconto - Entrate per categorie - Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie Enti locali:

1) alla descrizione della colonna «di cui entrate non ricorrenti» è aggiunta la seguente parola «accertate»;

2) dopo la colonna «di cui entrate accertate non ricorrenti» sono inserite le seguenti «Riscossioni in c/competenza e «Riscossioni in c/residui»;

c) all'Allegato *e)* al Rendiconto - Spese per macroaggregati sono inseriti i seguenti prospetti:

«Spese correnti - pagamenti in c/competenza»,

«Spese correnti - pagamenti in c/residui»,

«Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - pagamenti in c/competenza»

«Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - pagamenti in c/residui».

I suindicati allegati *d)* ed *e)* al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono sostituiti, rispettivamente, dai prospetti di cui agli allegati A/1, A/2, B/1, B/2, B/3, B/4, al presente decreto.

2. Allo schema di rendiconto sono applicate le modifiche apportate dall'art. 5 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 7.

Allegato 12

1. All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 5 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e quelle apportate dall'art. 7 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2015, all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 8.

Disposizioni finali e entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2016, e si applica con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2015

Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
BELGIORNO

Il Capo Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport
della Presidenza del Consiglio dei ministri
NADDEO

Allegato A/1

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

REGIONI (*)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati**				
1010117	Addizionale regionale IRPEF non sanità				
1010120	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità				
1010131	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione				
1010142	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo				
1010143	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile				
1010144	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili				
1010146	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario				
1010147	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca				
1010148	Tasse sulle concessioni regionali				
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)				
1010155	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale				
1010159	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi				
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente				
1010170	Proventi dei Casinò				
1010195	Altre ritenute n.a.c.				
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e alre attività di gioco n.a.c.				
1010197	Altre accise n.a.c.				
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.				
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.				
1010200	**Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità**				
1010201	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità				
1010202	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale				
1010203	Compartecipazione IVA - Sanità				
1010204	Addizionale IRPEF - Sanità				
1010205	Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale				
1010206	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità				
1010299	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria				
1010300	**Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali**				
1010301	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)				
1010302	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)				
1010303	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)				
1010304	Imposte sostitutive su risparmio gestito				
1010305	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni				
1010307	Imposte municipale propria riservata all'erario				
1010309	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero				
1010310	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione				
1010311	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato				
1010312	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie				
1010313	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi				
1010314	Imposte su assicurazione vita				
1010315	Imposta erariale sugli aeromobili privati				
1010318	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale				
1010319	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali				
1010321	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni				
1010322	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni				
1010323	Imposta sulle assicurazioni				
1010324	Accisa sui tabacchi				
1010325	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche				
1010326	Accisa sull'energia elettrica				
1010327	Accisa sui prodotti energetici				
1010330	Imposta sul gas naturale				
1010332	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio				
1010333	Imposta di registro				
1010334	Imposta di bollo				
1010335	Imposta ipotecaria				
1010336	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse				
1010337	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi				
1010338	Imposta sugli intrattenimenti				
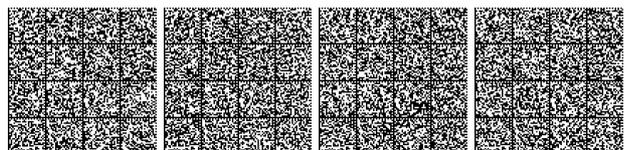
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1010345	Tassa sulle concessioni governative				
1010356	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa				
1010358	Canone radiotelevisivo				
1010362	Diritti catastali				
1010371	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato				
1010372	Proventi vari dei Monopoli di Stato				
1010374	Imposte sulle successioni e donazioni				
1010395	Altre accise n.a.c.				
1010396	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.				
1010397	Altre ritenute n.a.c.				
1010398	Altre imposte sostitutive n.a.c.				
1010399	Altre ritenute n.a.c.				
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**				
1010401	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità				
1010402	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA				
1010403	Compartecipazione al bollo auto				
1010404	Compartecipazione al gasolio				
1010497	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria				
1020100	**Tipologia 201: Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori**				
1020101	Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici				
1020102	Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali				
1020103	Premi assicurativi				
1020104	Quote di partecipazione a carico degli iscritti				
1020200	**Tipologia 202:Contributi sociali a carico delle persone non occupate**				
1020201	Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici				
1020202	Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali				
1020203	Premi assicurativi a carico delle persone non occupate				
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**				
1030101	Fondi perequativi dallo Stato				
1030102	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità				
1000000	***TOTALE TITOLO 1***				
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**				
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza				
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione				
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**				
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**				
2010301	Sponsorizzazioni da imprese				
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese				
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**				
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**				
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				
2000000	***TOTALE TITOLO 2***				
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**				
3010100	Vendita di beni				
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**				
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**				
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine				
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine				
3030300	Altri interessi attivi				
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**				
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento				
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi				
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi				
3049900	Altre entrate da redditi da capitale				
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**				
3050100	Indennizzi di assicurazione				
3050200	Rimborsi in entrata				
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.				
3000000	***TOTALE TITOLO 3***				
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**				
4010100	Imposte da sanatorie e condoni				
4010200	Altre imposte in conto capitale				
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**				
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie				
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese				
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private				
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche				
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**				
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche				
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese				
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo				
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione				
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione				
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione				
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche				
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese				
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie				
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese				
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private				
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**				

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
4040100	Alienazione di beni materiali				
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti				
4040300	Alienazione di beni immateriali				
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**				
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari				
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.				
4000000	***TOTALE TITOLO 4***				
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**				
5010100	Alienazione di partecipazioni				
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento				
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine				
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
5020000	**Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine**				
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche				
5020200	Riscossione crediti di breve terminea tasso agevolato da Famiglie				
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese				
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private				
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche				
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie				
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese				
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private				
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
5030000	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**				
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche				
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie				
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese				
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private				
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche				
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie				
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese				
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private				
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche				
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie				
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese				
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private				
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo				
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**				
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche				
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie				
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese				
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private				
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo				
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica				
5040700	Prelievi da depositi bancari				

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
5000000	***TOTALE TITOLO 5***				
	ACCENSIONE PRESTITI				
6010000	**Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari**				
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine				
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
6020000	**Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine**				
6020100	Finanziamenti a breve termine				
6020200	Anticipazioni				
6030000	**Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**				
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine				
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali				
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie				
6040000	**Tipologia 400: Altre forme di indebitamento**				
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario				
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione				
6040400	Accensione Prestiti - Derivati				
6000000	***TOTALE TITOLO 6***				
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**				
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7000000	***TOTALE TITOLO 7***				
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**				
9010100	Altre ritenute				
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo				
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione				
9019900	Altre entrate per partite di giro				
9020000	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**				
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi				
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi				
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi				
9020400	Depositi di/presso terzi				
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi				
9029900	Altre entrate per conto terzi				
9000000	***TOTALE TITOLO 9***				
	TOTALE TITOLI				

(*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato.

Allegato A/2

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI (*) (**)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati**				
1010103	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)				
1010106	Imposta municipale propria				
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)				
1010116	Addizionale comunale IRPEF				
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto				
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)				
1010141	Imposta di soggiorno				
1010149	Tasse sulle concessioni comunali				
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)				
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche				
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				
1010154	Imposta municipale secondaria				
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente				
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				
1010164	Diritti mattatoi				
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo				
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche				
1010170	Proventi dei Casinò				
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)				
1010195	Altre ritenute n.a.c.				
1010195	Altre ritenute n.a.c.				
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e alre attività di gioco n.a.c.				
1010197	Altre accise n.a.c.				
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.				
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.				
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**				
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni				
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni				
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province				
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi				
1010498	Altre compartecipazioni alle province				
1010499	Altre compartecipazioni a comuni				
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**				
1030101	Fondi perequativi dallo Stato				
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma**				
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma				
1000000	***TOTALE TITOLO 1***				
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**				
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza				
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione				
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**				
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**				
2010301	Sponsorizzazioni da imprese				
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese				
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**				
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**				
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
2000000	***TOTALE TITOLO 2***				
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**				
3010100	Vendita di beni				
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**				
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**				
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine				
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine				
3030300	Altri interessi attivi				
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**				
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento				
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi				
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi				
3049900	Altre entrate da redditi da capitale				
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**				
3050100	Indennizzi di assicurazione				
3050200	Rimborsi in entrata				
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.				
3000000	***TOTALE TITOLO 3***				
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**				
4010100	Imposte da sanatorie e condoni				
4010200	Altre imposte in conto capitale				
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**				
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie				
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese				
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private				
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche				
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**				
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche				
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese				
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo				
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione				
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione				
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione				
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche				
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese				
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie				
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese				
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private				
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**				
4040100	Alienazione di beni materiali				
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti				
4040300	Alienazione di beni immateriali				
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**				
4050100	Permessi di costruire				
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari				
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.				
4000000	***TOTALE TITOLO 4***				
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**				
5010100	Alienazione di partecipazioni				
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento				
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine				
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
5020000	**Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine**				
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche				
5020200	Riscossione crediti di breve terminea tasso agevolato da Famiglie				
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese				
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private				
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche				
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie				
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese				
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private				
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
5030000	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**				
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche				
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie				
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese				
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private				
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche				
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie				
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese				
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private				
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche				
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie				
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese				
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private				
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo				
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**				
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche				
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie				

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate accertate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese				
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private				
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo				
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica				
5040700	Prelievi da depositi bancari				
5000000	***TOTALE TITOLO 5***				
	ACCENSIONE PRESTITI				
6010000	**Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari**				
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine				
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
6020000	**Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine**				
6020100	Finanziamenti a breve termine				
6020200	Anticipazioni				
6030000	**Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**				
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine				
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali				
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie				
6040000	**Tipologia 400: Altre forme di indebitamento**				
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario				
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione				
6040400	Accensione Prestiti - Derivati				
6000000	***TOTALE TITOLO 6***				
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**				
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7000000	***TOTALE TITOLO 7***				
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**				
9010100	Altre ritenute				
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo				
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione				
9019900	Altre entrate per partite di giro				
9020000	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**				
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi				
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi				
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi				
9020400	Depositi di/presso terzi				
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi				
9029900	Altre entrate per conto terzi				
9000000	***TOTALE TITOLO 9***				
	TOTALE TITOLI				

(*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato.
(**) Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT
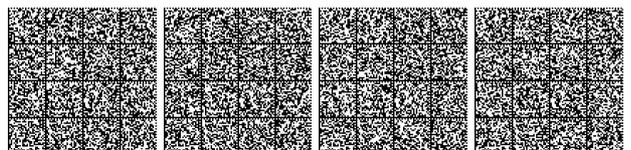
Allegato B/1

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario …. (*)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi *(solo per le Regioni)*	Fondi perequativi *(solo per le Regioni)*	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali											
02	Segreteria generale											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
06	Ufficio tecnico											
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
08	Statistica e sistemi informativi											
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
10	Risorse umane											
11	Altri servizi generali											
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***											
01	Uffici giudiziari											
02	Casa circondariale e altri servizi											
03	Politica regionale unitaria per la giustizia *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia											
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana											
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria											
03	Edilizia scolastica *(solo per le Regioni)*											
04	Istruzione universitaria											
05	Istruzione tecnica superiore											
06	Servizi ausiliari all'istruzione											
07	Diritto allo studio											
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi *(solo per le Regioni)*	Fondi perequativi *(solo per le Regioni)*	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero											
02	Giovani											
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo liberc											
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo											
02	Politica regionale unitaria per il turismo *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo											
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica assetto del territorio											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											
01	Difesa del suolo											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
03	Rifiuti											
04	Servizio idrico integrato											
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comun											
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***											
01	Trasporto ferroviario											
02	Trasporto pubblico locale											
03	Trasporto per vie d'acqua											
04	Altre modalità di trasporto											
05	Viabilità e infrastrutture stradali											
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile											
02	Interventi a seguito di calamità naturali											
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile											

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi *(solo per le Regioni)*	Fondi perequativi *(solo per le Regioni)*	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
02	Interventi per la disabilità											
03	Interventi per gli anziani											
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
05	Interventi per le famiglie											
06	Interventi per il diritto alla casa											
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
08	Cooperazione e associazionismo											
09	Servizio necroscopico e cimiteriale											
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia*(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA											
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA											
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente											
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria											
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute*(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute											
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***											
01	Industria, PMI e Artigianato											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
03	Ricerca e innovazione											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità											
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
02	Formazione professionale											
03	Sostegno all'occupazione											
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
02	Caccia e pesca											
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi *(solo per le Regioni)*	Fondi perequativi *(solo per le Regioni)*	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***											
01	Fonti energetiche											
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territorial											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e local *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e local											
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo											
02	Cooperazione territoriale *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											
01	Fondo di riserva											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità											
03	Altri Fondi											
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
50	***MISSIONE 50 - Debito pubblico***											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico											
60	***MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie***											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria											
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
	TOTALE MACROAGGREGATI											

(*) Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT

Allegato B/2

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI
Esercizio finanziario ….(*)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi *(solo per le Regioni)*	Fondi perequativi *(solo per le Regioni)*	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali											
02	Segreteria generale											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
06	Ufficio tecnico											
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
08	Statistica e sistemi informativi											
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
10	Risorse umane											
11	Altri servizi generali											
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione*(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***											
01	Uffici giudiziari											
02	Casa circondariale e altri servizi											
03	Politica regionale unitaria per la giustizia*(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia											
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana											
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria											
03	Edilizia scolastica *(solo per le Regioni)*											
04	Istruzione universitaria											
05	Istruzione tecnica superiore											
06	Servizi ausiliari all'istruzione											
07	Diritto allo studio											
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi *(solo per le Regioni)*	Fondi perequativi *(solo per le Regioni)*	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero											
02	Giovani											
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo liberc											
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo											
02	Politica regionale unitaria per il turismo*(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo											
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica assetto del territorio											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolar											
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativc											
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											
01	Difesa del suolo											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
03	Rifiuti											
04	Servizio idrico integrato											
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comun											
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamentc											
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***											
01	Trasporto ferroviario											
02	Trasporto pubblico locale											
03	Trasporto per vie d'acqua											
04	Altre modalità di trasporto											
05	Viabilità e infrastrutture stradali											
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilitċ											
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile											
02	Interventi a seguito di calamità naturali											
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile											

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi *(solo per le Regioni)*	Fondi perequativi *(solo per le Regioni)*	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidc											
02	Interventi per la disabilità											
03	Interventi per gli anziani											
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
05	Interventi per le famiglie											
06	Interventi per il diritto alla casa											
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
08	Cooperazione e associazionismo											
09	Servizio necroscopico e cimiteriale											
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglic											
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA											
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA											
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente											
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria											
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute											
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***											
01	Industria, PMI e Artigianato											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
03	Ricerca e innovazione											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità											
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivitċ											
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavorc											
02	Formazione professionale											
03	Sostegno all'occupazione											
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
02	Caccia e pesca											
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pescc											

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi *(solo per le Regioni)*	Fondi perequativi *(solo per le Regioni)*	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***											
01	Fonti energetiche											
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territorial											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e local											
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo											
02	Cooperazione territoriale *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazional											
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											
01	Fondo di riserva											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità											
03	Altri Fondi											
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonament											
50	***MISSIONE 50 - Debito pubblico***											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico											
60	***MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie***											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria											
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
	TOTALE MACROAGGREGATI											

(*) Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT

Allegato B/3

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario ....(*)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali											
02	Segreteria generale											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
06	Ufficio tecnico											
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
08	Statistica e sistemi informativi											
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
10	Risorse umane											
11	Altri servizi generali											
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***											
01	Uffici giudiziari											
02	Casa circondariale e altri servizi											
03	Politica regionale unitaria per la giustizia *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia											
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana											
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica											
02	Altri ordini di istruzione											
03	Edilizia scolastica *(solo per le Regioni)*											
04	Istruzione universitaria											
05	Istruzione tecnica superiore											
06	Servizi ausiliari all'istruzione											
07	Diritto allo studio											
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali *(solo per le Regioni)*											

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero											
02	Giovani											
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo											
02	Politica regionale unitaria per il turismo*(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo											
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica assetto del territorio											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa*(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											
01	Difesa del suolo											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
03	Rifiuti											
04	Servizio idrico integrato											
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni											
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***											
01	Trasporto ferroviario											
02	Trasporto pubblico locale											
03	Trasporto per vie d'acqua											
04	Altre modalità di trasporto											
05	Viabilità e infrastrutture stradali											
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile											
02	Interventi a seguito di calamità naturali											
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile											
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidc											
02	Interventi per la disabilità											
03	Interventi per gli anziani											
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
05	Interventi per le famiglie											
06	Interventi per il diritto alla casa											
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
08	Cooperazione e associazionismo											
09	Servizio necroscopico e cimiteriale											
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi											
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria											
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute*(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute											
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***											
01	Industria, PMI e Artigianato											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumator											
03	Ricerca e innovazione											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità ~~-Farmacie~~											
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività*(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
02	Formazione professionale											
03	Sostegno all'occupazione											
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale*(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
02	Caccia e pesca											
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***											
01	Fonti energetiche											
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territorial											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo											
02	Cooperazione territoriale *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											
01	Fondo di riserva											
03	Altri Fondi											
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
	TOTALE MACROAGGREGATI											

(*) Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT

Allegato B/4

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PAGAMENTI IN C/RESIDUI

Esercizio finanziario ….(*)

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali											
02	Segreteria generale											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
06	Ufficio tecnico											
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
08	Statistica e sistemi informativi											
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
10	Risorse umane											
11	Altri servizi generali											
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione*(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***											
01	Uffici giudiziari											
02	Casa circondariale e altri servizi											
03	Politica regionale unitaria per la giustizia*(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia											
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana											
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica											
02	Altri ordini di istruzione											
03	Edilizia scolastica *(solo per le Regioni)*											
04	Istruzione universitaria											
05	Istruzione tecnica superiore											
06	Servizi ausiliari all'istruzione											
07	Diritto allo studio											
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali*(solo per le Regioni)*											

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero											
02	Giovani											
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo											
02	Politica regionale unitaria per il turismo *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo											
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica assetto del territorio											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											
01	Difesa del suolo											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
03	Rifiuti											
04	Servizio idrico integrato											
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni											
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***											
01	Trasporto ferroviario											
02	Trasporto pubblico locale											
03	Trasporto per vie d'acqua											
04	Altre modalità di trasporto											
05	Viabilità e infrastrutture stradali											
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile											
02	Interventi a seguito di calamità naturali											
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile											
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
02	Interventi per la disabilità											
03	Interventi per gli anziani											
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
05	Interventi per le famiglie											
06	Interventi per il diritto alla casa											
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
08	Cooperazione e associazionismo											
09	Servizio necroscopico e cimiteriale											
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi											
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria											
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute											
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***											
01	Industria, PMI e Artigianato											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
03	Ricerca e innovazione											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità ~~Farmacie~~											
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
02	Formazione professionale											
03	Sostegno all'occupazione											
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale *(solo per le Regioni)*											

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
02	Caccia e pesca											
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***											
01	Fonti energetiche											
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territorial											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo											
02	Cooperazione territoriale *(solo per le Regioni)*											
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											
01	Fondo di riserva											
03	Altri Fondi											
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
	TOTALE MACROAGGREGATI											

(*) Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT

15A09385

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 dicembre 2015.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro agrochimico regionale – A.S.S.A.M. (Agenzia servizi settore agroalimentare Marche), in Jesi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 18 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 287 dell'11 dicembre 2014 con il quale il laboratorio Centro agrochimico regionale - A.S.S.A.M. (Agenzia servizi settore agroalimentare Marche), ubicato in Jesi (Ancona), Via Roncaglia n. 20 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 novembre 2015;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 settembre 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Centro agrochimico regionale - A.S.S.A.M. (Agenzia servizi settore agroalimentare Marche), ubicato in Jesi (AN), Via Roncaglia n. 20, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 18 dicembre 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro agrochimico regionale - A.S.S.A.M. (Agenzia servizi settore agroalimentare Marche perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi (acidità)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (K232, K270, Delta K)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

15A09411

DECRETO 3 dicembre 2015.

Autorizzazione al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., in Torrazza Coste, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Vista la richiesta presentata in data 25 novembre 2015 dal laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., ubicato in Torrazza Coste (Pavia), Via Riccagioia n. 48, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 settembre 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., ubicato in Torrazza Coste (Pavia), Via Riccagioia n. 48, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è la dott.ssa Angela Vigetti.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC

17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 dicembre 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A R2009
Anidride solforosa libera e Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04B R2009
Anidride solforosa libera e Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04A R2012
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Estratto ridotto (da calcolo), Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012
Estratto ridotto (da calcolo), Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio e Fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2012
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02 R2003
Tenore zuccherino	OIV-MA-AS2-02 R2012
Titolo alcolometrico volumico e Titolo alcolometrico volumico effettivo	OIV-MA-AS312-01A 4B e 4C R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A 4B e 4C R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A 4B e 4C R2009

15A09412

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 novembre 2015.

Scioglimento della «Torricelle società cooperativa», in Capaccio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dall'Unione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'ente non è in grado di raggiungere gli scopi per cui si è costituito in quanto l'attività della cooperativa è stata concessa in affitto, con scrittura privata, il 10 gennaio 2012 alla "Progetto Bufala s.a.s. di Bifulco Maria & C." di Capaccio (SA) e che dal 2009 i soci non conferiscono più i propri beni alla cooperativa per la trasformazione in prodotti finiti destinati alla vendita;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/ controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 15 ottobre 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Torricelle società cooperativa" con sede in Capaccio (SA) (codice fiscale 03359730656), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Antonio Guglielmelli, nato a Pisciotta (SA) l'8 giugno 1952 (codice fiscale GGLNTN52H08G707A), domiciliato in Salerno, via Vincenzo Sica n. 39.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A09430

DECRETO 25 novembre 2015.

Scioglimento della «Gestim Iodice Group - società cooperativa», in Avellino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dall'Unione italiana cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 15 ottobre 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Gestim Iodice Group - Società cooperativa" con sede in Avellino (codice fiscale 02449520648), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Maugeri, nato a Napoli il 7 aprile 1966 (codice fiscale MGRMCL66D07F839X), domiciliato in Roma, via Nairobi n. 40.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A09431

DECRETO 25 novembre 2015.

Scioglimento della «Il Girasole società cooperativa sociale», in Benevento e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che degli 80 lavoratori impiegati (di cui 6 soci e 74 non soci) nell'attività sociale, 71 sono risultati normodotati e 9 sono risultate persone svantaggiate

Preso atto che, dalla documentazione esibita 2 delle 9 persone svantaggiate presentavano invalidità inferiore al 46% previsto dall'art. 4 della l. 381/91;

Visto che, rispetto a 71 lavoratori normodotati risultano occupate 7 persone svantaggiate rispetto alle 21 previste nel rispetto della percentuale del 30% di cui al citato disposto;

Ritenuto che la cooperativa non persegue finalità mutualistiche e che, pertanto, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 15 ottobre 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore ;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Il Girasole Società cooperativa sociale" con sede in Benevento (codice fiscale 01163700626), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Leucio Caputo, nato a Benevento il 15 ottobre 1979 (codice fiscale CPTLCE79R15A783E), domiciliato in Benevento, viale degli Atlantici n. 65/A.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A09432

DECRETO 25 novembre 2015.

Scioglimento della «Villanova 2000 cooperativa sociale a r.l.», in Guidonia Montecelio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 15 ottobre 2015, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La "Villanova 2000 Cooperativa sociale a r.l." con sede in Guidonia Montecelio (RM) (codice fiscale 05169191003), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Stefania Bellei, nata a Roma il 4 giugno 1972 (codice fiscale BLLSFN72H44H501Y), ivi domiciliata in via A. Brofferio n.6.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A09433

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Accordo per l'*iter* di definizione dell'intesa tra Governo e provincia autonoma di Trento sulla realizzazione dell'autostrada A31 Valdastico Nord - 2° lotto di completamento (CUP G86G14000280007). (Delibera n. 55/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un Programma (Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche», che, all'art. 19, comma 1, lettera *b)*, stabilisce la competenza degli organi statali per le autostrade che si estendono oltre il territorio di una delle Province, fatta salva la necessità dell'intesa

con la Provincia interessata per le autostrade il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una Regione finitima;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, prevede che le opere incluse nel succitato Programma approvato da questo Comitato siano comprese in Intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (da ora in avanti anche «Codice dei contratti pubblici» o «decreto legislativo n. 163/2006»), e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione», e la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione;

l'art. 165, comma 6, che prevede, in caso di motivato dissenso di regioni e province autonome circa la localizzazione di un intervento, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rimetta il progetto preliminare al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei 45 giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è poi rimesso dal Ministro a questo Comitato, che deve assumere le proprie «motivate definitive determinazioni». Se anche in sede di riunione di questo Comitato permane il dissenso della regione o provincia autonoma, il progetto preliminare viene approvato entro 60 giorni «con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture [...] sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che, all'art. 8-*duodecies*, comma 2, dispone, tra l'altro, l'approvazione *ope legis*, degli schemi di convenzione con ANAS già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data dello stesso decreto legge;

Visto l'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che modifica il succitato art. 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, prevedendo che al comma 2, primo periodo, le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati»;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., e visto in particolare l'art. 36 che, al comma 4, prevede che entro la data del 30 settembre 2012, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali subentra ad ANAS S.p.a. (da ora in avanti ANAS) nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data e che, a decorrere dalla medesima data, in tutti gli atti convenzionali con le società regionali nonché con i . concessionari di cui .al comma 2, lettera *b)*, dello stesso art. 36, il riferimento fatto ad ANAS, quale ente concedente, deve intendersi sostituito con il riferimento all'Agenzia;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che all'art. 11, comma 5, prevede che, in caso di mancata adozione, entro il 30 settembre 2012, dello statuto della suddetta Agenzia e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 36, comma 5, del suddetto decreto legge n. 98/2011, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuitile sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012;

Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la «Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali» (da ora in avanti anche SVCA) con il compito di svolgere le funzioni di cui all'art. 36, comma 2, del citato decreto legge n. 98/2011, e in particolare le funzioni di concedente;

Visto il Regolamento UE n. 1315/2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea 20 dicembre 2013, n. L 348, che include l'Autostrada Valdastico A31 nord nella rete TEN-T, categoria «Comprehensive Network»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», che, non contemplando più la suddetta SVCA, all'art. 5 riporta, fra le Direzioni generali del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici:

la Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, con il compito, tra l'altro, di svolgere le funzioni di concedente della rete stradale e di concedente della rete autostradale in concessione, anche avvalendosi delle società miste regionali;

la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali con compiti, tra l'altro, di approvazione dei progetti delle opere in concessione, di vigilanza e controllo sull'esecuzione dei lavori e di controllo di gestione;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mos-

se alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'Intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del Programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la Regione fino a quando l'Intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'Intesa stessa non si perfezioni;
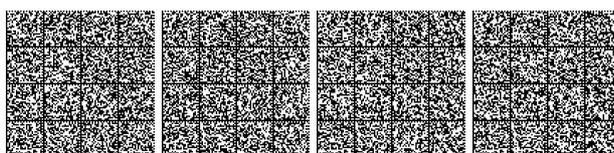
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* S.O. n. 219/2007), con la quale questo Comitato ha valutato favorevolmente, con prescrizioni, lo schema di Convenzione unica tra ANAS e la società Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.a., fermo restando che la stesura definitiva dello stesso avrebbe potuto essere definita solo dopo la conclusione della procedura d'infrazione allora in corso;

Considerato che in data 9 luglio 2007 è stata sottoscritta, ai sensi dell'art. 2, commi 82 e seguenti del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e s.m.i, la suddetta Convenzione unica, ricognitiva e novativa della precedente Convenzione del 1999, che ha a sua volta novato le Convenzioni del 1956, del 1972 e i relativi atti aggiuntivi del 1986, 1990 e 1992;

Considerato che la richiamata Convenzione unica comprende, tra le nuove opere, la realizzazione del prolungamento della Autostrada A31 Valdastico da Piovene Rocchette all'Autostrada A22 del Brennero presso Trento (Valdastico nord), con un costo di € 1.356.978.548;

Considerato che l'art. 4 della suddetta convenzione prevede che, «in funzione della realizzazione della Valdastico nord, la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2026» e che «in caso di mancata approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione della Valdastico nord entro il 30 giugno 2013, verranno conseguentemente definiti dalle Parti, nei 6 (sei) mesi successivi, gli effetti sul piano economico finanziario (PEF), nonché sulla concessione»;

Vista la nota 6 ottobre 2008, n. 130866, con la quale ANAS ha comunicato ad Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.a. che «essendo ad oggi ancora pendente la procedura di infrazione n. 2006/4419 avviata dalla Commissione dell'Unione Europea in merito al rapporto concessorio in essere, l'efficacia dello chema di Convenzione unica sottoscritto resta comunque subordinata alla chiusura della procedura stessa. Pertanto l'efficacia *ope legis* dello schema di Convenzione unica sottoscritto con codesta società concessionaria, nonché i relativi termini contrattuali, decorreranno dalla data di formale comunicazione da parte di ANAS S.p.a. dell'avvenuta positiva conclusione da parte della Commissione europea della procedura da quest'ultima avviata»;

Visto che in data 23 luglio 2009 ANAS e la Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.a. hanno sottoscritto un verbale di accordo integrativo alla Convenzione Unica del 9 luglio 2007 con il quale la predetta società, relativamente alla realizzazione della «Valdastico nord» di cui all'art. 2, comma 2, lettera J, della Convenzione unica di cui sopra, si è impegnata «ad affidare a terzi il 100% (cento per cento) dei lavori di costruzione relativi all'opera suddetta mediante l'espletamento di gare di appalto conformi alle normative comunitarie in materia di lavori pubblici»;

Vista che con nota del 4 novembre 2009 ANAS ha comunicato l'avvenuta decisione della Commissione europea, intervenuta in data 8 ottobre 2009, di archiviazione della suddetta procedura di infrazione n. 2006/4419 e che, pertanto, la Convenzione unica 9 luglio 2007 è divenuta efficace a tutti gli effetti;

Visto che con nota del 29 marzo 2010 il concessionario ha chiesto ad ANAS di procedere al riequilibrio del piano, ai sensi dell'art. 11, comma 7, della Convenzione unica 9 luglio 2007, optando per l'applicazione della formula tariffaria semplificata di cui all'art. 8-*duodecies*, comma 2, del citato decreto legge n. 59/2008 e s.m.i., e trasmettendo lo schema di una nuova Convenzione unica, poi sottoscritta con ANAS in data 30 luglio 2010;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 94 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2011), con la quale questo Comitato, ai sensi del citato art. 2, comma 202, della legge n. 191/2009, ha preso atto del predetto nuovo schema di convenzione unica 30 luglio 2010 tra ANAS e Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.a., e ha formulato prescrizioni intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, disponendo tra l'altro che l'art. 4, comma 2, dello schema di convenzione all'esame, fosse integrato «in modo da chiarire che, in caso di mancata approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione della Valdastico nord entro il 30 giugno 2013», venisse «ridefinito dalle parti, entro la medesima data, il valore di subentro di cui al successivo art. 5, ferma restando la scadenza della concessione al 30 giugno 2013»;

Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2011), con la quale questo Comitato ha integrato le succitate prescrizioni;

Vista la nota 13 giugno 2012, n. 22349, con la quale il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato al Segretario di questo Comitato che la concessionaria Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.a. ha rappresentato che non intendeva procedere alla sottoscrizione dell'Atto di recepimento delle prescrizioni formulate da questo Comitato;

Considerato che, ai sensi dell'art. n. 47, comma 3, del decreto-egge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, interpretativo del sopra citato art. 2, comma 202, della legge n. 191/2009, lo schema di Convenzione unica 30 luglio 2010 non si intende approvato e rimane quindi in vigore la Convenzione unica 9 luglio 2007;

Vista la delibera 18 marzo 2013, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168/2013), con la quale questo Comitato:

ha approvato in linea tecnica il progetto preliminare dell'opera «Autostrada A31 Valdastico nord - 1° lot-

to funzionale Piovene Rocchette - Valle dell'Astico», a esclusione dei tratti tra le progressive chilometriche 1+328 e 12+217 e per 300 m a partire dalla progressiva chilometrica 18+617;

ha individuato il limite di spesa dell'opera in esame nell'importo di € 891.638.000 a carico del piano economico finanziario di cui alla vigente Convenzione unica di concessione tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.a.;

ha disposto che entro il 30 giugno 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmettesse «a questo Comitato il progetto definitivo dell'intera tratta Valdastico Nord, al fine di mantenere la scadenza della concessione al 2026, in ottemperanza all'impegno preso con la Commissione europea»;

ha disposto una variante del tracciato tra le progressive chilometriche 1+328 e 12+217 e per 300 m a partire dalla progressiva chilometrica 18+617;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha:

espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001 e s.m.i., in ordine al PIS di cui all'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «tabella 0 Avanzamento Programma infrastrutture strategiche», l'infrastruttura «Asse Pedemontano - Piemonte, Lombardia, Veneto», comprensiva degli interventi «Autostrada A31 Valdastico nord 1 stralcio», con un costo di 891,64 milioni di euro, e «Autostrada A31 Valdastico nord completamento», con un costo di 1.031,75 milioni di euro;

previsto espressamente che «in attuazione dell'intesa resa dalla Conferenza unificata Stato, Regioni Provincie autonome del 16 aprile 2014,» il medesimo Xl Allegato infrastrutture dovesse «contenere una clausola che subordini la realizzazione della Valdastico Nord alla stipula dell'Intesa con la Provincia autonoma di Trento»;

Considerato che l'opera è inclusa nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Veneto, sottoscritta il 16 giugno 2011;

Vista la nota 23 giugno 2015, n. 24070, e la comunicazione del 22 luglio 2015, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, rispettivamente, richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento «Autostrada Valdastico A31 nord - Intesa tra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974» e trasmesso una proposta di *iter* decisionale finalizzato a giungere all'Intesa in argomento;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della (DIPE), e in particolare:

che l'autostrada A31 Valdastico si articola in tre parti:

il tratto da Vicenza a Piovene Rocchette di 36 km, in esercizio dal 1976;

il tratto di completamento verso sud da Vicenza a Rovigo di 54 km, in avanzata fase realizzativa, di cui è prevista la completa apertura al traffico entro l'estate 2015;

il tratto di completamento verso nord tra Piovene Rocchette e l'A22 del Brennero in Provincia di Trento (con delibera n. 21/2013 approvato in linea tecnica il progetto preliminare del tratto Piovene Rocchette-Valle dell'Astico di 18,9 km; da approvare il progetto del tratto Valle dell'Astico - interconnessione A22);

che la realizzazione completa dell'itinerario consentirà il completamento della rete autostradale, permettendo di migliorare le relazioni tra la parte orientale della Pianura Padana e la fascia adriatica con il Brennero e verso l'Europa centrale, e di migliorare i collegamenti tra il Veneto e il Trentino - Alto Adige;

che il collegamento autostradale è funzionale anche all'alleggerimento del traffico nella zona dell'Alta Valsugana e di Trento e comprende le infrastrutture atte a convogliare sulla nuova arteria il traffico pesante favorendo la salvaguardia ambientale della Valsugana orientale trentina, con importanti vantaggi a livello locale attraverso la riduzione delle distanze rispetto agli attuali itinerari autostradali, dei tempi e dei costi di trasporto e dell'immissione di inquinanti in atmosfera, a tutto vantaggio della comunità e del tessuto produttivo;

che l'impegno finanziario per la realizzazione dell'opera è previsto interamente a carico della concessionaria nell'ambito della convenzione di concessione, senza oneri per lo Stato;

che nel marzo 2012 il concessionario dell'Autostrada Valdastico A31 nord, per disposizione e delega del concedente, ha attivato la procedura approvativa del progetto preliminare del tratto di completamento verso nord tra Piovene Rocchette e l'A22 del Brennero in Provincia di Trento, ai sensi dell'art. 165 del Codice dei contratti pubblici;

che in sede di Studio di impatto ambientale sono state prese in esame sei alternative del tracciato completo, che si differenziano per la parte in territorio trentino e per i punti di interconnessione sulla Autostrada A22 del Brennero compresi tra Rovereto e Lavis, di cui cinque con una tratta comune compresa tra Piovene Rocchette e l'altopiano di Lavarone, per una lunghezza di 23 km circa, e una che si distacca al chilometro 7 circa di detta tratta comune per raggiungere direttamente Rovereto:

tracciato T1: da Piovene Rocchette (VI) a Lavis (TN), con collegamento alla A22;

tracciato T2 da Piovene Rocchette (VI) a Pergine Valsugana (TN), con collegamento alla ss 47 e alla tangenziale di Trento;

tracciato T3 da Piovene Rocchette (VI) a Trento, con collegamento alla A22 in corrispondenza del nuovo casello di Trento sud;

tracciato T4 da Piovene Rocchette (VI) a Besenello (TN), con collegamento alla A22;

tracciato T5 da Piovene Rocchette (VI) a Rovereto (TN), con collegamento alla A22 in corrispondenza del casello di Rovereto sud;

tracciato T6 da Piovene Rocchette (VI) a Trenta (TN), con collegamento alla A22 a Trento nord;

che caratteristica comune a tutti i tracciati studiati è la notevole incìdenza dei tratti in galleria, legata alle caratteristiche orografiche del territorio:

Tracciato	Lunghezza totale [km]	Lunghezza complessiva dei tratti in sotterraneo [km]
T1	57,30	45,62
T2	42,56	31,84
T3	44,35	33,32
T4	39,30	28,91
T5	41,43	31,07
T6	55,00	41,64

che, sulla base delle considerazioni suesposte, da parte della Società concessionaria fu al tempo selezionato, ai fini dello sviluppo completo del progetto preliminare, il tracciato T4 Piovene Rocchette - Lastebasse - A22 Besenello (TN);

che la Provincia autonoma di Trento, in sede di conferenza di servizi e successivamente con la delibera di Giunta 22 giugno 2012, n. 1352, ha espresso parere negativo sulla localizzazione dell'opera, come risultante dal progetto preliminare, nel territorio di competenza, anche ai fini urbanistici ed edilizi, e pur non palesando avversità nei confronti dell'opera stessa, per la tratta ricadente nel proprio territorio ha richiamato la necessità dell'intesa di cui alla legge n. 443/2001 (art. 1, comma 1) ai fini della realizzazione dell'intervento;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 28 gennaio 2013, ha trasmesso alla 5^ sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici la richiesta di espressione di parere ai sensi dell'art. 165 comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 163/2006;

che in data 7 marzo 2013 la 5^ sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il richiesto parere, e in particolare:

ha valutato i motivi del dissenso della Provincia autonoma di Trento;

ha preso atto che l'attività istruttoria condotta non ha portato al superamento del dissenso della stessa Provincia;

ha ritenuto che le osservazioni presentate dalla Provincia autonoma di Trento fossero motivate ma che, sulla base di ulteriori approfondimenti, potessero ritenersi superabili nelle successive fasi progettuali;

ha preso atto che la Provincia autonoma di Trento, nell'adunanza del 28 febbraio 2013, cui hanno partecipato anche rappresentanti della Regione Veneto, ha manifestato il proprio interesse allo sviluppo del collegamento tra il territorio trentino e quello veneto, articolato in due distinti segmenti, uno identificato fisicamente e progettualmente in territorio veneto e l'altro in territorio trentino, identificato quest'ultimo per il momento come «corridoio autostradale», e la cui definizione a livello di tracciato potrà avvenire solo a valle di un approfondimento delle alternative che consentano il superamento delle osservazioni alla base del dissenso della Provincia;

ha altresì preso atto che la suddetta soluzione prospettata dalla Provincia autonoma di Trento risulta condivisa dalla Regione Veneto, la quale ha proposto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di sottoporre a questo Comitato l'approvazione di un lotto funzionale dell'opera ubicato nel territorio veneto, nella consapevolezza che la condivisione da parte della Provincia autonoma di Trento circa lo sviluppo dell'intero collegamento comprendente il suddetto «corridoio autostradale», da definire, non pregiudichi l'obiettivo di realizzare l'asse autostradale completo;

ha valutato che la sopra illustrata ipotesi, pure se da ritenere propedeutica alla valutazione di ulteriori soluzioni di tracciato, non potesse al momento essere considerata quale proposta alternativa ai sensi dell'art. 165, comma 6, lettera *a)*, (in quanto non supportata da un progetto preliminare e non presentata all'atto della manifestazione del dissenso), ma che, ai fini della prosecuzione dell'*iter* amministrativo, la stessa ipotesi potesse essere istruita dalle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del relativo progetto preliminare;

che il progetto preliminare approvato in linea tecnica con delibera n. 21/2013 ha riguardato pertanto il solo 1° lotto funzionale dell'Asse autostradale Valdastico nord, in territorio veneto, dal casello di Piovene Rocchette, attuale caposaldo nord della tratta esistente, al nuovo casello di Valle dell'Astico, per una lunghezza complessiva di 18,9 km, il cui tracciato si sviluppa interamente nella Provincia di Vicenza e interessa 8 comuni (Piovene Rocchette, Caltrano, Cogollo del Cengio, Velo d'Astico, Arsiero, Valdastico, Rotzo e Pedemonte);

che, con nota 14 marzo 2013, n. 8024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riferito che, non essendo a suo tempo divenuta efficace la nuova convenzione unica sottoscritta dalle parti il 30 luglio 2010, a partire da maggio 2012 il concessionario aveva presentato una richiesta di revisione ordinaria quinquennale del PEF ai sensi della vigente convenzione unica 2007, cui hanno fatto seguito successive revisioni predisposte in riscontro a specifiche richieste di modifica del concedente, l'ultima delle quali risale a dicembre 2012;

che, tenuto conto del dissenso espresso della Provincia autonoma di Trento sulla tratta autostradale che ricade nel proprio territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su iniziale proposta della Regione Veneto e della stessa Provincia di Trento, ha avviato incontri, sin dal maggio 2013, per superare la situazione di stallo e che il tentativo di acquisire il parere positivo della Provincia si è protratto nel tempo senza risultato, malgrado le aperture della stessa Provincia in sede di istruttoria del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

che avendo questo Comitato, con la citata delibera n. 21/2013, al punto 2, stabilito che comunque, entro il 30 giugno 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe dovuto trasmettere «il progetto definitivo dell'intera tratta Valdastico nord», lo stesso Ministero aveva evidenziato, con nota 7 novembre 2014, n. 43974, che l'elaborazione di tale progetto era vincolata alla definizione del 2° lotto e aveva segnalato che la Commissione europea, con nota 5 settembre 2013, aveva «preso

atto dell'esigenza, rappresentata dal Governo italiano, di differire per un massimo di ulteriori 24 mesi il termine 'intermedio' del 30 giugno 2013 per l'approvazione del progetto definitivo»;

che, con nota 23 dicembre 2013, la Commissione Europea, Direzione generale mercato interno e servizi, si è ulteriormente espressa in merito evidenziando che «il perfezionamento dell'intesa con la Provincia di Trento sembra essere condizione necessaria per il prosieguo del procedimento»;

che il concedente ha poi comunicato al concessionario il suddetto orientamento della Commissione europea, rilevando la necessità del citato adeguamento temporale, e il concessionario, a sua volta, ha presentato, tra novembre e dicembre 2013, sia una nuova proposta di aggiornamento del PEF, congruente con l'indicazione ricevuta, sia una richiesta di adeguamento del termine di presentazione del progetto definitivo di cui alla delibera n. 21/2013;

che, considerato quanto sopra, il Ministero ha ritenuto necessario proseguire le procedure previste dal decreto legislativo n. 163/2006, art. 165, comma 6, in caso di dissenso di Regioni e Province autonome circa la localizzazione di un intervento, anche per consentire il rispetto del nuovo prospettato termine del 30 giugno 2015 per la trasmissione del progetto definitivo dell'intervento Valdastico nord;

che il 30 luglio 2014, il suddetto Ministero ha proposto a questo Comitato l'approvazione del progetto preliminare del 2° lotto, da Valle dell'Astico alla connessione con l'A22 del Brennero, presso Besenello (TN), della lunghezza complessiva di 20,2 km, dei quali 5,1 nella Regione Veneto e 15,1 nella Provincia autonoma di Trento, che completava il tracciato dell'autostrada Valdastico nord coerentemente con la citata alternativa T4;

che la proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata esaminata una prima volta nel corso della riunione preparatoria del Comitato tenutasi l'8 agosto 2014;

che, nel corso della suddetta riunione preparatoria, la Provincia autonoma di Trento ha depositato la nota 7 agosto 2014, n. 426391, nella quale:

ha espresso la propria contrarietà alla realizzazione dell'intervento sopra citato, evidenziando il parere contrario formulato con le delibere di Giunta 18 maggio 2012, n. 1004 e 22 giugno 2012, n. 1352, in riferimento alla VIA e alla localizzazione dell'intervento stesso e l'assenza delle Intese previste dal citato art. 19, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974 e dall'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001;

ha rappresentato l'incoerenza tra la realizzazione della A31 Valdastico nord e l'obiettivo della stessa Provincia, dello Stato e dell'Unione europea di trasformare in modo sostanziale il traffico veicolare in traffico ferroviario, soprattutto per il trasporto merci, e ha evidenziato che a fronte di tale obiettivo, da perseguire non solo tramite gli interventi sui relativi al tunnel del Brennero ma anche tramite quelli sulle relativi alle tratte di accesso, sono stati resi disponibili ingenti finanziamenti statali, comunitari e provinciali;

che in particolare, con sentenza 24 luglio 2014, n. 302, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) di Trento ha stabilito, tra l'altro, la necessità:

della preventiva «Intesa» della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974;

dell'Intesa ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001 (sottoscrizione dell'Intesa generale quadro tra Stato e Provincia autonoma in cui sia inserito l'intervento);

dell'ulteriore Intesa relativa alla localizzazione, ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006 o dell'espletamento del procedimento di cui al comma 6 dello stesso art. 165, in caso di motivato dissenso sulla localizzazione dell'intervento;

che anche la Corte costituzionale ha più volte ribadito la necessità di acquisire preventivamente l'Intesa con la citata Provincia in merito alla «realizzazione» dell'intervento, sia perché l'Intesa è prescritta dall'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001, sia, «più in generale, per il rispetto dovuto allo Statuto speciale del Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol ed alle sue norme di attuazione»;

che, in particolare, la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003 ha tra l'altro affermato che «è da ritenersi che il legislatore abbia voluto subordinare» alla sottoscrizione dell'Intesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001 «l'efficacia stessa della regolamentazione delle infrastrutture e degli insediamenti contenuta nel programma» di cui al predetto comma;

che dall'enunciazione della Corte costituzionale dovrebbe derivare la necessità di sottoscrivere l'Intesa fra lo Stato e la Regione/Provincia autonoma e di applicare poi le disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006 solo alle opere che, con la predetta Intesa, sono state qualificate come di preminente interesse nazionale, con il quale concorre un interesse regionale;

che l'intervenuta registrazione di delibere di questo Comitato che hanno approvato progetti preliminari di interventi non inseriti nelle Intese generali quadro all'epoca vigenti, subordinatamente alla sottoscrizione di atti integrativi alle Intese stesse, non ha contrastato con le affermazioni della Corte costituzionale, in quanto già nel corso della procedura di approvazione dei citati progetti preliminari le Regioni interessate si erano pronunciate favorevolmente circa la localizzazione degli interventi e che, questi casi, l'approvazione dei progetti subordinatamente alla successiva definizione delle Intese ha consentito di rispettare le finalità acceleratorie della legge obiettivo;

che l'intesa di cui al citato art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974 non è stata sottoscritta e l'Intesa generale quadro tra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento non comprende l'Autostrada A31 Valdastico nord;

che con nota 22 ottobre 2014, n. 4481, il DIPE ha chiesto ai propri esperti giuridici di esprimere parere sui seguenti punti: se l'opera in esame fosse da considerarsi nel PIS e se fosse quindi applicabile la prosecuzione
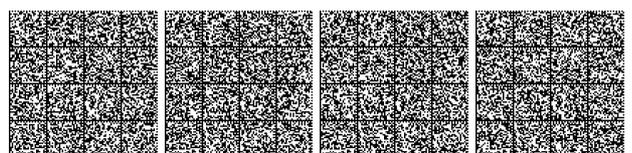
della procedura di cui all'art. 165, comma 6, del codice dei contratti; in caso positivo, quale dovesse essere la forma delle «motivate e definitive determinazioni» di questo Comitato di cui al citato comma 6, tenuto conto che l'approvazione del progetto preliminare all'esito della procedura avrebbe dovuto essere disposta con decreto del Presidente della Repubblica;

che tale parere, espresso in data 23 ottobre 2014 e condiviso con gli esperti giuridici dell'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e di supporto al Nucleo di consulenza per l'attuazione e la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), di cui alla delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996), è giunto alla conclusione:

che il perfezionamento dell'Intesa generale quadro tra lo Stato e la Provincia autonoma sull'opera è indispensabile e insuperabile per poter realizzare l'infrastruttura e potrebbe anche essere raggiunto dopo le fasi di programmazione e progettazione (in ogni caso prima della concreta realizzazione dell'autostrada);

che nel caso prospettato l'Intesa non era stata ancora sottoscritta, né dagli atti istruttori si desumeva che la Provincia fosse orientata a rivedere la propria posizione: al contrario, essa aveva già fermamente e ripetutamente espresso la propria posizione di non addivenire all'Intesa, con le citate delibere di Giunta n. 1004/2012 e n. 1352/2012, e l'aveva ribadita in occasione della riunione preparatoria del Comitato tenutasi l'8 agosto 2014;

che il permanere della contrarietà della Provincia avrebbe portato inevitabilmente ad un arresto della procedura ed alla irrealizzabilità dell'opera;

che l'eventuale approvazione del progetto con ricorso alla procedura di cui all'art. 165, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006, consentendo di superare solo la mancata Intesa sulla localizzazione dell'opera, in mancanza dell'Intesa generale quadro non avrebbe potuto vincolare la Provincia autonoma;

che alla luce della ferma posizione della Provincia autonoma di Trento di non addivenire all'Intesa, sembrava necessario anteporre all'approvazione del progetto ai sensi del citato comma 6 la prosecuzione dell'attività di negoziazione tra Governo e Provincia autonoma, per addivenire a una soluzione effettivamente condivisa circa la parte di tracciato che ricade nel territorio di Trento;

che in merito all'appartenenza dell'opera al PIS, la necessità dell'Intesa con la Provincia autonoma di Trento non si fonda solo sulle norme della legge n. 443/2001, ma anche sullo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e sulle sue norme di attuazione, in particolare sull'art. 19, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974 e che, per tale ragione, l'eventuale ricorso alla procedura ordinaria di approvazione dei progetti non potrebbe far venire meno la necessità dell'intesa da parte della Provincia autonoma;

che la prassi finora seguita da questo Comitato è stata nel senso che l'inserimento nell'Allegato infrastrutture al DEF, in assenza di Intesa generale quadro, giustificasse la sottoposizione alle procedure previste per le infrastrutture strategiche (artt. 161 e seguenti del decreto legislativo n. 163/2006), senza peraltro porre in dubbio la necessità dell'Intesa generale quadro;

che pertanto si rileva non tanto l'inquadrabilità in astratto dell'opera in esame nel PIS quanto il mancato raggiungimento dell'Intesa stessa da parte degli organi statali e dell'amministrazione provinciale;

che la Provincia, con nota 5 novembre 2014, n. 588001, predisposta in vista della successiva seduta preparatoria di questo Comitato, ha di nuovo ribadito la propria contrarietà alla realizzazione dell'Autostrada A31 Valdastico nord, 2° lotto di completamento;

che l'argomento è stato ulteriormente esaminato nella seduta preparatoria di questo Comitato del 6 novembre 2014 alla luce del citato parere in data 23 ottobre 2014;

che in data 7 novembre 2014, con note n. 472858 e n. 43974, rispettivamente la Regione Veneto e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno riscontrato il citato parere;

che contestualmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento «Autostrada A31 Valdastico nord, 2° lotto di completamento da Valle dell'Astioco all'A22 (Besenello) - approvazione progetto preliminare - avvio procedura di dissenso ai sensi dell'art. 165, comma 6, lettera *a)* del decreto legislativo n. 163/2006»;

che con nota 17 novembre 2014, n. 609147, l'Assessore alle infrastrutture e all'ambiente della Provincia autonoma di Trento ha ulteriormente ribadito la posizione della Provincia, illustrando i contenuti del proprio intervento nel corso della citata seduta preparatoria del 6 novembre 2014;

che l'argomento è stato esaminato nella seduta di questo Comitato del 10 novembre 2014, ad esito della quale, con nota 27 novembre 2014, n. 5104, è stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo stralcio del verbale della seduta medesima, da cui risulta che questo Comitato, nel prendere atto del perdurante dissenso della Provincia autonoma di Trento alla realizzazione dell'opera, ha rimesso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *pro tempore* la prosecuzione della procedura prevista dal citato art. 165, comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 163/2006, ponendo in essere, al contempo, ogni iniziativa volta ad acquisire il consenso della Provincia alla realizzazione dell'opera;

che con nota 28 novembre 2014, n. 47178, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla luce delle determinazioni di questo Comitato, ha comunicato l'intenzione di proseguire con la procedura prevista dal citato art. 165, comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 163/2006;

che, nel frattempo, come raccomandato da questo Comitato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha continuato a porre in essere iniziative e incontri volti ad acquisire il consenso della Provincia autonoma di Trento alla realizzazione dell'opera;

che con la citata comunicazione del 22 luglio 2015 il Ministero istruttore ha proposto a questo Comitato di prendere atto che, in relazione al collegamento autostradale A31 Valdastico nord:

si avvia l'Intesa prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974 e dall'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001;

si procede alla costituzione, ai fini del perfezionamento dell'Intesa, di un Comitato paritetico fra lo Stato, la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento che entro 45 giorni provvederà a verificare la sussistenza di tutte le condizioni previste ai fini dell'Intesa e in particolare a definire la soluzione più rispondente agli obiettivi strategici europei, nazionali e locali analizzando e integrando le ipotesi progettuali allo studio nel quadro complessivo dei collegamenti che attraversano l'arco alpino orientale;

la soluzione individuata sarà sottoposta a questo Comitato, nei successivi 30 giorni, previa delibera degli organi provinciali, regionali e statali competenti, comprensiva delle attività e dei tempi previsti per la redazione del progetto definitivo e la sua approvazione da parte di questo stesso Comitato;

Considerato che con nota 29 giugno 2015, n. 338742, la Provincia di Trento ha condiviso la suddetta proposta;

Considerato che la Regione del Veneto ha confermato il proprio parere favorevole in merito alla suddetta proposta;

Considerato che con nota 30 giugno 2015, n. 25177, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato alla «Direzione generale mercato interno, industria, imprenditoria e PMI» della Commissione europea l'avvenuto avvio della predetta Intesa per la realizzazione dell'intera Valdastico nord, trasmettendo la succitata proposta;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 6 agosto 2015, n. 3561, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Prende atto

dell'accordo intervenuto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto, in ordine all'*iter* di definizione dell'Intesa sulla realizzazione del collegamento autostradale A31 Valdastico nord - 2° lotto di completamento, tra il casello di valle dell'Astico e la congiunzione con l'autostrada A22.

Delibera

Il limite di spesa dell'intero asse autostradale A31 Valdastico nord, da Piovene Rocchette alla connessione con l'autostrada A22 del Brennero, sarà determinato definitivamente all'atto dell'approvazione del progetto definitivo da parte di questo Comitato e dovrà essere recepito nel relativo piano economico finanziario, che sarà contestualmente esaminato da questo stesso Comitato previo parere del NARS, unitamente allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione di concessione vigente di recepimento del suddetto piano.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 3462

15A09441

DELIBERA 6 novembre 2015.

Regione Siciliana - Programma di azione e coesione 2014-2020 programma complementare - prima assegnazione di risorse. (Delibera n. 94/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Viste le delibere di questo Comitato n. 8/2015 e n. 10/2015 relative all'Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 20142020 ed alla definizione dei relativi criteri di cofinanziamento pubblico nazionale adottate in accordo con quanto disposto dalla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Viste le note del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2271 del 12 ottobre 2015 e n. 7223 del 5 novembre 2015, integrativa della precedente, con le quali sono state trasmesse le istruttorie del Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) della Presidenza del Consiglio dei ministri relative alla richiesta di una prima destinazione delle risorse del Programma di Azione e Coesione 2014-2020 al Programma complementare della Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 10/2015;

Considerato che tale richiesta è volta a garantire copertura finanziaria sostitutiva agli interventi e misure al cui finanziamento erano destinate le risorse FSC che la medesima richiesta propone di utilizzare per la copertura finanziaria del concorso al risanamento della finanza pubblica, del cofinanziamento della programmazione comunitaria 2007-2013 riferito all'anno 2015 e di interventi per la continuità delle attività di difesa del patrimonio boschivo;

Vista la nota della RGS n. 78846 del 16 ottobre 2015 con cui sono state espresse le osservazioni MEF sulla citata richiesta della Regione Siciliana;

Vista la nota n. 7148 del 5 novembre 2015 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha trasmesso, il Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e coesione 2014-2020 elaborato dalla Regione Siciliana, per soddisfare l'esigenza di approfondimento espressa dal Ministero dell'economia e delle finanze nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 20 ottobre 2015;

Tenuto conto che sulla sopraddetta richiesta di una prima destinazione delle risorse del Programma di Azione e Coesione 2014-2020 al Programma complementare della Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 20 ottobre 2015, ha espresso parere favorevole;

Dato atto che il Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e coesione 2014-2020 della Regione Siciliana sopra citato prevede:

che il programma complementare della Regione Siciliana, da approvarsi successivamente ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015, ha una dotazione finanziaria pari a 1,882 miliardi di euro. Tale dotazione deriva dalla rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico del Programma comunitario regionale dalla misura massima del 50% della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) in misura del 25% della stessa. La corrispondente copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987, in misura pari al 70% e dei bilanci delle Regioni per il restante 30%;

tre principali ambiti di intervento finanziario:

il completamento degli interventi derivanti dalla politica di coesione 2007-2013 (Piano di completamento);

la realizzazione di interventi serventi agli obbiettivi strategici e politici che saranno identificati dal Documento di attuazione strategica in base a quanto stabilito dal DPEF 2015 - 2017 della Regione Siciliana (Piano di cambiamento);

il potenziamento delle azioni che saranno realizzate nell'ambito della politica di coesione 2014-2020 (Piano di potenziamento), in particolare, il finanziamento, per un importo complessivo di 780,2 milioni di euro, di interventi originariamente inclusi nel PAR FSC 2007-2013 e in altri strumenti programmatori della politica di coesione unitaria i quali non dispongono di copertura finanziaria a seguito di quanto previsto dalla legge di stabilità della Regione Siciliana;

Considerato che in data odierna questo Comitato ha deliberato sull'utilizzo delle risorse FSC già programmate dalla Regione Siciliana, per la copertura finanziaria del concorso al risanamento della finanza pubblica e del cofinanziamento della programmazione comunitaria 2007-2013 e di interventi per la continuità delle attività di difesa del patrimonio boschivo, tenuto conto della accertata disponibilità di una copertura alternativa degli interventi, originariamente finanziati con tali risorse FSC, individuata a valere su risorse della programmazione regionale complementare 2014-2020;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota 4694-P, predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le osservazioni e prescrizioni poste a base della presente delibera;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera

È approvata la programmazione della prima destinazione delle risorse del Programma di Azione e Coesione 2014-2020 - Programma complementare della Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, per l'importo di 780,219 milioni di euro, a favore delle misure/interventi individuati nell'ambito del Piano di potenziamento, indicato in premessa, oggetto di de-finanziamento con delibera adottata in data odierna da questo Comitato ed in particolare:

a) a favore di interventi infrastrutturali per la mobilità, per un importo complessivo di 305,6 milioni di euro di cui

(i) 217,7 milioni di euro per l'intervento "Adeguamento SS 514 Chiaromonte e SS 194 Ragusana (svincolo con SS 115 e SS114)";

(ii) 87,9 milioni di euro per l'intervento "Itinerario SS 117 Nord-Sud Santo Stefano di Camastra-Gela lotto b 5 e b 5 stralcio - lavori di ammodernamento e sistemazione tronco compreso tra Km 38+700 e Km 39+100 e tra Km 39+900 e Km 42 +600, tra SS 120 e lo svincolo di Nicosia Nord - completamento";

b) a favore degli interventi così come individuati nell'Accordo di Programma Quadro sulla depurazione delle acque reflue di cui alla delibera di questo Comitato n. 60/2012, per un importo pari a 334,619 milioni di euro;
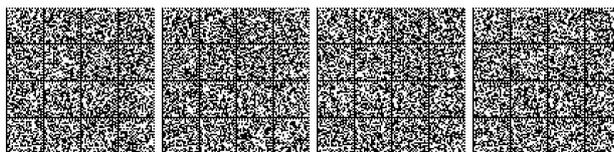
c) a favore di interventi di riqualificazione e reindustrializzazione del polo industriale di Termini Imerese per un importo di 90 milioni di euro;

d) a favore della costituzione di un fondo di garanzia per le imprese che investono nell'area territoriale di Termini Imerese, per un importo complessivo di 50 milioni di euro.

La Regione presenterà a questo Comitato, secondo le procedure previste dalla citata delibera n. 10/2015, il Programma complementare nella versione definitiva. In tale programma dovranno essere definiti nel dettaglio gli obiettivi da conseguire ed il sistema di indicatori idonei a misurarli; nonché dovranno essere definite le procedure che verranno poste in essere per assicurare il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile agli interventi del programma e la regolarità delle spese da rendicontare.

Al fine di garantire la continuità nella realizzazione delle sopracitate misure e interventi, il DPC riferirà a questo Comitato sull'attuazione della presente delibera e, in particolare, sull'insorgenza di eventuali motivi di criticità che ne possano compromettere l'efficacia o determinare ritardo nella disponibilità delle risorse finanziarie programmate con la presente delibera.

Roma, 6 novembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 3563

15A09442

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iodoten»

Estratto determina V&A n. 2294/2015 del 2 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IODOTEN, anche nella forma e confezione: «7,5 g/100 ml soluzione cutanea» 20 flaconi in PE da 500 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Nuova Farmec S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Flemming, 7 - 37026 Pescantina (Verona) fraz. Settimo - Verona (Italia) - Codice fiscale 00133360081.

Confezione: «7,5 g/100 ml soluzione cutanea» 20 flaconi in PE da 500 ml - A.I.C. n. 032153076 (in base 10) 0YP7HN (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Composizione: 100 ml di soluzione cutanea contengono:

principio attivo: iodopovidone (al 10% di iodio) 7,5 g (pari a 0,75 g di iodio).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 032153076 - «7,5 g/100 ml soluzione cutanea» 20 flaconi in PE da 500 ml.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 032153076 - «7,5 g/100 ml soluzione cutanea» 20 flaconi in PE da 500 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09421

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Borocillina»

Estratto determina V&A n. 2293/2015 del 2 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NEO BOROCILLINA anche nelle forme e confezioni: «1,2 mg + 20 mg pastiglie» 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL; «1,2 mg + 20 mg pastiglie» 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL; «1,2 mg + 20 mg pastiglie senza zucchero» 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL; «1,2 mg + 20 mg pastiglie senza zucchero» 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL; «1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C» 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL; «1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C» 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL; «1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C senza zucchero» 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL; «1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C senza zucchero» 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Fermi, 1 - 65020 Alanno - Pescara (Italia) - Codice fiscale 00556960375.

Confezioni:

«1,2 mg + 20 mg pastiglie» 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 022632121 (in base 10) 0PLPPT (in base 32);

«1,2 mg + 20 mg pastiglie» 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 022632133 (in base 10) 0PLPQ5 (in base 32);
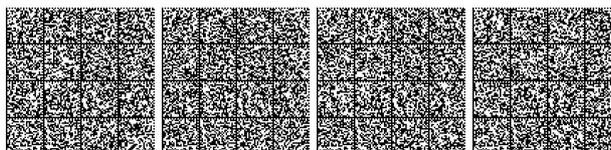
«1,2 mg + 20 mg pastiglie senza zucchero» 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 022632145 (in base 10) 0PLPQK (in base 32);

«1,2 mg + 20 mg pastiglie senza zucchero» 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 022632158 (in base 10) 0PLPQY (in base 32);

«1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C» 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 022632160 (in base 10) 0PLPR0 (in base 32);

«1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C» 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 022632172 (in base 10) 0PLPRD (in base 32);

«1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C senza zucchero» 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 022632184 (in base 10) 0PLPRS (in base 32);

«1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C senza zucchero» 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 022632196 (in base 10) 0PLPS4 (in base 32).

Forma farmaceutica: pastiglie.

Composizione: una pastiglia da 1,2 mg + 20 mg contiene:

principi attivi: 2,4 diclorobenzil alcool 1,2 mg;sodio benzoato 20 mg (equivalente a 17 mg di acido benzoico).

Composizione: una pastiglia da 1,2 mg + 70 mg contiene:

principi attivi: 2,4 diclorobenzil alcool 1,2 mg;acido ascorbico 70 mg.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 022632121 - «1,2 mg + 20 mg pastiglie» 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

A.I.C. n. 022632133 - «1,2 mg + 20 mg pastiglie» 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

A.I.C. n. 022632145 - «1,2 mg + 20 mg pastiglie senza zucchero» 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

A.I.C. n. 022632158 - «1,2 mg + 20 mg pastiglie senza zucchero» 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

A.I.C. n. 022632160 - «1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C» 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

A.I.C. n. 022632172 - «1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C» 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

A.I.C. n. 022632184 - «1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C senza zucchero» 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

A.I.C. n. 022632196 - «1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C senza zucchero» 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 022632121 - «1,2 mg + 20 mg pastiglie» 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco;

A.I.C. n. 022632133 - «1,2 mg + 20 mg pastiglie» 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco;

A.I.C. n. 022632145 - «1,2 mg + 20 mg pastiglie senza zucchero» 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco;

A.I.C. n. 022632158 - «1,2 mg + 20 mg pastiglie senza zucchero» 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco;

A.I.C. n. 022632160 - «1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C» 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco;

A.I.C. n. 022632172 - «1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C» 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco;

A.I.C. n. 022632184 - «1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C senza zucchero» 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco;

A.I.C. n. 022632196 - «1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C senza zucchero» 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Adeguamento standard terms

In adeguamento alla lista degli Standard Terms è inoltre autorizzata la modifica della descrizione della confezione già autorizzata:

da: confezione: A.I.C. n. 022632107 - «pastiglie senza zucchero» 20 pastiglie;

a: confezione: A.I.C. n. 022632107 - «1,2 mg + 20 mg pastiglie senza zucchero» 20 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09422

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levoftamid».

Estratto determina V&A n. 2292/2015 del 2 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «Levoftamid» nella forma e confezione: «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE sterile con contagocce, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Bausch & Lomb-Iom S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Vimodrone - Milano (MI), viale Martesana n. 12, cap 20090, Italia, Codice fiscale n. 07393830158.

Confezione: «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE sterile con contagocce – A.I.C. n. 044220010 (in base 10) 1B5HMB (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Levofloxacina emiidrato: Macleods Pharmaceuticals Limited, Atlanta Arcade, Marol Church Road, Andheri East, Mumbai, Maharashtra 400059 India presso il sito Plot No. 2209, GIDC Industrial Estate, At & Post Sarigam, Taluka: Umbergeon, 396 155, Valsad, Gujarat India

Produttore del prodotto finito: Rafarm S.A., Thesi Pousi-Xatzi, Agiou Louka, 19002 Paiania, Attiki, Grecia (rilascio lotti, controllo lotti, produzione, confezionamento primario e secondario)

Composizione: 1 ml di collirio soluzione contiene

Principio attivo: Levofloxacina emiidrato 5,12 mg equivalente a 5,0 mg di levofloxacina.

Eccipienti: Benzalconio cloruro (0,05 mg in 1 ml collirio, soluzione), Sodio cloruro, Acqua per preparazioni iniettabili, Sodio idrossido o acido cloridrico (come correttore di pH)

Indicazioni terapeutiche: Levoftamid 5 mg/ml collirio è indicato per il trattamento topico di infezioni oculari esterne di origine batterica in pazienti di età ≥ 1 anno, causate da microrganismi sensibili alla levofloxacina (vedere anche paragrafi 4.4 e 5.1).

Levoftamid 5 mg/ml è indicato negli adulti, nei bambini di età compresa tra ≥ 1 e 12 anni e negli adolescenti di età compresa tra 12 e 18 anni.

Prestare attenzione alle linee guida ufficiali per l'uso appropriato di agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 044220010 - «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE sterile con contagocce.

Classe di rimborsabilità

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 044220010 - «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE sterile con contagocce - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale: il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09423

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Floxistill».

Estratto determina V&A n. 2291/2015 del 2 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «Floxistill» nella forma e confezione: «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE sterile con contagocce, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Genova (GE), via Isonzo n. 6, Cap 16147, Italia, Codice fiscale 00265870105.

Confezione: «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE sterile con contagocce – A.I.C. n. 044071013 (in base 10) 1B0Y35 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Levofloxacina emiidrato: Macleods Pharmaceuticals Limited, Plot No. 2209, GIDC Industrial Estate, At & Post Sarigam, Taluka: Umbergeon, 396 155, Valsad, Gujarat India.

Produttore del prodotto finito: Rafarm S.A., Thesi Pousi-Xatzi, Agiou Louka, 19002 Paiania, Attiki, Grecia (rilascio lotti, controllo lotti, produzione, confezionamento primario e secondario).

Composizione: 1 ml di collirio soluzione contiene.

Principio attivo: Levofloxacina emiidrato 5,12 mg equivalente a 5,0 mg di levofloxacina.

Eccipienti: Benzalconio cloruro (0,05 mg in 1 ml collirio, soluzione), Sodio cloruro, Acqua per preparazioni iniettabili, Sodio idrossido o acido cloridrico (come correttore di *pH)*.

Indicazioni terapeutiche: Floxistill 5 mg/ml collirio è indicato per il trattamento topico delle infezioni oculari esterne di origine batterica in pazienti di età ≥ 1 anno, causate da microrganismi sensibili alla levofloxacina (vedere anche paragrafi 4.4 e 5.1).

Floxistill 5 mg/ml è indicato negli adulti, nei bambini di età compresa tra ≥1 e 12 anni e negli adolescenti di età compresa tra 12 e 18 anni.

Prestare attenzione alle linee guida ufficiali per l'uso appropriato di agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 044071013 - «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE sterile con contagocce.

Classe di rimborsabilità

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 044071013 - «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE sterile con contagocce - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale: il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09428

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamictal».

Estratto determina V&A n. 2290/2015 del 2 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «Lamictal», nelle forme e confezioni:

«5 mg compresse masticabili/dispersibili» 14 compresse in flacone hdpe;

«5 mg compresse masticabili/dispersibili» 28 compresse in flacone hdpe;

«5 mg compresse masticabili/dispersibili» 30 compresse in flacone hdpe;

«5 mg compresse masticabili/dispersibili» 42 compresse in flacone hdpe;

«5 mg compresse masticabili/dispersibili» 56 compresse in flacone hdpe;

«5 mg compresse masticabili/dispersibili» 60 compresse in flacone hdpe;

in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona (VR), via A. Fleming, 2, Cap. 37135, Italia, Codice fiscale n. 00212840235;

Confezioni:

«5 mg compresse masticabili/dispersibili» 14 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 027807181 (in base 10) 0UJMGF (in base 32);

«5 mg compresse masticabili/dispersibili» 28 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 027807193 (in base 10) 0UJMGT (in base 32);

«5 mg compresse masticabili/dispersibili» 30 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 027807205 (in base 10) 0UJMH5 (in base 32);

«5 mg compresse masticabili/dispersibili» 42 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 027807217 (in base 10) 0UJMHK (in base 32);

«5 mg compresse masticabili/dispersibili» 56 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 027807229 (in base 10) 0UJMHX (in base 32);

«5 mg compresse masticabili/dispersibili» 60 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 027807231 (in base 10) 0UJMHZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse masticabili/dispersibili.

Composizione: ogni compressa masticabile/dispersibile contiene:

Principio Attivo: lamotrigina 5,0 mg.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: A.I.C. n. 027807181 - «5 mg compresse masticabili/dispersibili» 14 compresse in flacone hdpe.

Classe di rimborsabilità

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn) - Confezione: A.I.C. n. 027807193 - «5 mg compresse masticabili/dispersibili» 28 compresse in flacone hdpe;

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn) - Confezione: A.I.C. n. 027807205 - «5 mg compresse masticabili/dispersibili» 30 compresse in flacone hdpe;

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn) - Confezione: A.I.C. n. 027807217 - «5 mg compresse masticabili/dispersibili» 42 compresse in flacone hdpe;

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn) - Confezione: A.I.C. n. 027807229 - «5 mg compresse masticabili/dispersibili» 56 compresse in flacone hdpe;

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn) - Confezione: A.I.C. n. 027807231 - «5 mg compresse masticabili/dispersibili» 60 compresse in flacone hdpe;

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 027807181 - «5 mg compresse masticabili/dispersibili» 14 compresse in flacone hdpe - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 027807193 - «5 mg compresse masticabili/dispersibili» 28 compresse in flacone hdpe - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 027807205 - «5 mg compresse masticabili/dispersibili» 30 compresse in flacone hdpe - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 027807217 - «5 mg compresse masticabili/dispersibili» 42 compresse in flacone hdpe - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 027807229 - «5 mg compresse masticabili/dispersibili» 56 compresse in flacone hdpe - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 027807231 - «5 mg compresse masticabili/dispersibili» 60 compresse in flacone hdpe - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Modifica del periodo di validità

È autorizzato, per le nuove confezioni autorizzate dalla presente determinazione, il periodo di validità. La nuova validità del flacone autorizzata è di 1 anno.

Adeguamento standard terms

È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione del medicinale come di seguito indicato:

da:

«5 mg compresse masticabili/ dispersibili» 28 compresse - A.I.C. n. 027807066;

a:

«5 mg compresse masticabili/dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PVdC/foglio di alluminio - A.I.C. n. 027807066.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09429

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Muro Lucano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.

Con decreto n. 1453 del 16 novembre 2015 del Commissario ad acta ex art. 86 legge n. 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, degli immobili siti nel Comune oli Muro Lucano (PZ):

foglio 45, particelle n. 140 di mq 61, n. 141 di mq 92 e n. 1199 ex 138 di mq 2.281 - indennità liquidata € 5.308,53 - ditta De Filippis Gerardina e Di Gennaro Umberto;

foglio 42, particella n. 388 ex 296 di mq 9,340 - indennità liquidata € 64.185,74 - ditta Sarcinella Luigi, Sarcinella Pietro, Sarcinella Caterina, Sarcinella Gerardo, Sarcinella Lucia, Sarcinella Donato, Sarcinella Maria Giuseppina, Sarcinella Vito, Sarcinella Giovanni e Sarcinella Gerardo.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della Società Areateknica S.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

15A09440

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-297) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
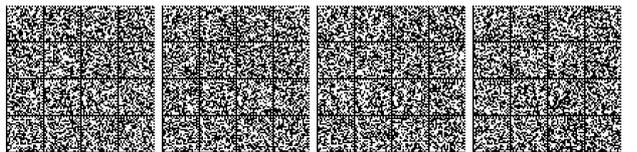
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.